Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 16 luglio 1926** — **Numero 163**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

ORDINI CAVALLERESCHI

Nomina nel Reale Ordine Civile di Savoia.

S. M. il Re, su proposta di S. E. il Ministro per l'interno Presidente del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha firmato, nell'udienza del 14 febbraio scorso, il decreto col quale è nominato Consigliere dello stesso Ordine il senatore prof. Corrado Ricci.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1484.**

LEGGE 25 giugno 1926, n. **1182.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1485.**

LEGGE 25 giugno 1926, n. **1183.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura della indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1486.**

LEGGE 25 giugno 1926, n. **1186.**

Utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'Amministrazione marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione militare marittima è autorizzata, fino al 30 giugno 1928, a permutare e vendere nei modi ed alle condizioni più convenienti all'interesse dell'Erario ed alla difesa dello Stato, quei materiali ad essa necessari che non convenga conservare nello stato attuale.

Art. 2.

Tutti i contratti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sono sottoposti alle norme del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Quando nelle permute il valore del materiale che si cede sia maggiore del valore del materiale che viene dato allo Stato, la differenza sarà versata in tesoreria a beneficio del bilancio con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, ia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti lel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservara e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

isto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1487.

EGGE 16 giugno 1926, n. 1184.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di enezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

to, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1488.

GGE 17 giugno 1926, n. 1185.

Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi za di legge, relativamente ai Consorzi ed alle opere di irrigane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

l Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

? data facoltà al Governo del Re di emanare disposiziovventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle re di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale.

rdiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1489.

LEGGE 17 giugno 1926, n. 1187.

Riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, alle parole: « entrata patrimoniale », sostituire le parole: « entrata ordinaria ».

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato e completato come segue:

Agli articoli 5 e 6 della legge è sostituito il seguente:

« La Congregazione di carità è composta di cinque membri nei Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.

« Dei detti membri, due per i Comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sei per i Comuni con più di 50,000 sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non più della metà o del numero intero immediatamente superiore alla metà può appartenere in pari tempo al Consiglio comunale.

« Il presidente è scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.

« Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

« L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con meno di 5000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni da 5000 a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50,000 abitanti ».

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:

« Essi possono inoltre far parte di Comitati di erogazione e di assistenza, che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle Congregazioni stesse nei casi contemplati negli ultimi tre capoversi dell'art. 5 ».

Art. 4.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è inserito il seguente:

« A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti e che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è così modificato:

« Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale ».

Art. 6.

L'art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è abrogato.

Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

« Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

« Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

« Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal Sottoprefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione ».

Art. 7.

L'art. 29 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, è modificato come segue:

All'art. 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

« Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più Amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

« Il raggruppamento è proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carità e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresì, per g
Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in ba
a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consigl
di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione
tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

« Quando il raggruppamento risulti necessario od opport
no, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale,
della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta,
mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei co
interessati, può essere formulata di ufficio dal Prefetto o d
Sottoprefetto.

« Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, c
la stessa procedura, essere fuse in unico Ente.

« In tutti i casi il provvedimento è adottato con le norme
cui all'ultimo comma dell'art. 62 ».

Art. 8.

Al quarto comma dell'art. 61 *a*) della legge 17 luglio 18
n. 6972, sono aggiunte le seguenti parole:

« Sentito preventivamente, in questi casi, il parere de
Giunte provinciali amministrative, investite della tutela su
Enti da consorziare ».

Nel secondo comma dell'art. 61 *c*) della stessa legge s
soppresse le parole: « e costituita d'ufficio ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 61 *c*) è inserit
seguente:

« Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istit
di una stessa Provincia o di Provincie diverse, possono an
costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle Giu
provinciali amministrative investite della tutela sugli istit
da federare ».

Art. 9.

Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del R. dec
30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:

« Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazi
le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubblich
assistenza e beneficenza possono essere proposte:

a) dall'Amministrazione interessata, o dalla Congrega
ne di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione i
ressi un solo Comune;

b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazion
carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali intere
ti, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa
diverse Provincie;

c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione
estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'in
Stato.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), assunta da uno dei
pi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa
posta deve essere comunicata per il parere agli altri co

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) è sufficiente promuo
sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consig
dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle
gregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del
siglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministr
ne; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli pr
ciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando n
il caso, e quello dell'Amministrazione.

« I pareri devono essere emessi nel termine di trenta
ni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale tern
le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pro
ciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono
z'altro reputati assenzienti.

« Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) non è necessario se
sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri co

Art. 10.

Nel penultimo comma dell'art. 32 del citato R. decreto, ipo le parole: « e le modificazioni che il Ministro per l'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità cali, debbono essere » sono inserite le seguenti: « comunite all'Amministrazione interessata ».

Art. 11.

Ai primi tre comma del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3048, sono sostituiti i seguenti:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge i 'efetti dovranno procedere, uditi gli ordinari diocesani, alla visione degli scopi delle opere di culto, dei lasciti e legati culto di cui all'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, numero 6972, che facciano carico ad istituzioni pubbliche di beficenza, per accertare se, tenuto conto delle attuali condizioni del culto, nei singoli Comuni, tali opere pie, lasciti e gati, corrispondano ai bisogni delle popolazioni locali.

« Ferme restando le disposizioni degli articoli 62 e 91, numero 3, della legge sopracitata, quando, in base agli accermenti compiuti, debbasi escludere l'attuale trasformabilità, Prefetti disporranno con decreto motivato la devoluzione del lativo patrimonio, qualora questo sia esattamente determibile e, in caso contrario, la devoluzione della rendita, deinata, secondo l'ultimo conto finanziario approvato, aldempimento degli scopi di culto indicati dal fondatore, a vore della chiesa parrocchiale in cui il fondatore stesso ha sposto che si adempiano i detti scopi e nella cui circoscrime sia compresa la chiesa da lui all'uopo designata: con obbligo in questo caso, nella persona, cui spetta la rappresentanza della chiesa parrocchiale, di rispettare tale desiazione.

« Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili lasciti e legati di culto da eseguirsi nella chiesa della istizione di assistenza e beneficenza, da cui essi sono amminirati, per l'assistenza religiosa dei ricoverati ».

Art. 12.

L'elezione dei membri delle Congregazioni di carità di nona dei Consigli comunali dovrà essere da questi interamente anovata nella sessione autunnale dell'anno 1926.

All'inizio di tale sessione scadrà dalla carica un membro di omina governativa da determinare mediante sorteggio, e alla a surrogazione procederà il Consiglio comunale nella sesone medesima.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in sto unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e luglio 1904, n. 390, con le norme dei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, e con tutte le altre disposizioni leslative vigenti in materia.

Art. 14.

Salvo il disposto del precedente art. 12, la presente legge ntrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, a inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — ROCCO.

sto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1490.

LEGGE 15 aprile 1926, n. 1188.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione.

Art. 2.

Questa legge entrerà in vigore, nei rapporti con ciascuno degli Stati contraenti, all'atto del deposito delle rispettive ratifiche, come dall'art. 14 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione.

L'Austria, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania e l'Ungheria desiderosi di evitare la doppia imposizione, volendo concludere una Convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente Federale della Repubblica Austriaca:

Il Signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Marchese Guglielmo Imperiali, Senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:

Il Signor Maciej Loret, Incaricato di affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:

Il Signor Ottokar Rybar, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:

Il Signor Al. Em. Lahovary, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Altezza il Reggente d'Ungheria:

Il Conte Nemes de Hidvég, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'imposta reale che colpisce i beni immobili può essere applicata solamente dallo Stato nel quale questi immobili sono situati, anche quando essi appartengono al suddito di un altro Stato contraente.

Art. 2.

L'imposta sul reddito proveniente dall'impiego dei capitali mobiliari e l'imposta sulle rendite vitalizie sono applicate dallo Stato nel quale il creditore ha il suo domicilio, e, nel caso di garanzia immobiliare, dallo Stato nel quale gli immobili sono situati. Ai sensi di questa disposizione sarà considerata come domicilio la sede principale degli affari e degli interessi del contribuente.

Quando si tratta di interessi di titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, ovvero di titoli emessi da società per azioni, da banche ed altri istituti di credito, l'imposta è applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

La regola prevista dal comma precedente si applica anche alla tassazione degli interessi di depositi a risparmio o in conto corrente nelle banche ed altri istituti di credito.

Se l'istituto ha la sua sede in uno degli Stati contraenti ed ha delle succursali in uno o più degli altri Stati contraenti, la parte degli interessi dovuta dalle succursali sarà tassata dallo Stato nel quale queste si trovano.

Art. 3.

L'imposta sui redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, è applicata dallo Stato sul territorio del quale è esercitata l'attività personale dalla quale il reddito proviene.

Quando si tratta di stipendi, assegni, pensioni, salari, ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni ed altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, l'imposta è applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

Art. 4.

L'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie è applicata dallo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede, anche quando questa estende la sua attività nel territorio di un altro Stato contraente.

Se l'impresa ha la sua sede in uno degli Stati contraenti ed ha in un altro Stato contraente una succursale, una filiale, uno stabilimento, un organismo commerciale stabile o un rappresentante permanente, ciascuno degli Stati contraenti colpirà d'imposta la parte di reddito prodotta sul suo territorio. A questo effetto le autorità finanziarie degli Stati interessati potranno chiedere al contribuente di presentare i bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi di quegli Stati.

Art. 5.

L'imposta sulle « tantièmes », che esiste o che sarà introdotta negli Stati contraenti è applicata, in mancanza d accordi speciali, secondo la legislazione interna di ogni Stato

Art. 6.

L'imposta personale sull'insieme dei redditi del contribuente è applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:

1° Ai redditi provenienti:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) dall'industria o dal commercio,

d) dal lavoro;

saranno applicate le stesse regole fissate per questi reddit dagli articoli precedenti;

2° Per ogni altra specie di reddito la tassazione sarà fatta nello Stato dove il contribuente ha la sua residenza.

Secondo la presente disposizione sarà considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale con circostanze che autorizzano a credere che egli abbia la intenzione di mantenerla.

Allorchè il contribuente ha due o più residenze si farà, in mancanza di speciali convenzioni contrarie, una ripartizione proporzionale del reddito secondo la durata della residenza in ciascuno degli Stati contraenti.

In mancanza di una residenza qualsiasi nel senso suindicato, la tassazione del reddito suddetto potrà essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Art. 7.

L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta può essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono sul territorio di questo Stato.

Per i beni rappresentati da:

a) immobili;

b) crediti ipotecari;

c) imprese industriali e commerciali,

l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, è determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

Sarà regolato da accordi speciali da conchiudere fra gli Stati contraenti il trattamento da farsi ai capitali mobiliari (compresi i titoli al nome o al portatore) diversi da quelli contemplati alla lettera *b*) del precedente comma. In difetto di simili accordi, ciascuno degli Stati contraenti applicherà la sua legislazione interna.

Art. 8.

Quando il contribuente abbia dei beni all'estero pertinenti al territorio di un altro Stato contraente e acquistati dopo la data determinante l'applicazione dell'imposta sul patrimonio in questo Stato, il loro ammontare è, in mancanza di prova contraria, presunto come acquistato mediante beni soggetti all'imposta sul patrimonio nello Stato al quale il contribuente appartiene.

Art. 9.

Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sul patrimonio di

carattere permanente, che esista in qualcuno degli Stati contraenti o che vi sarà adottata per l'avvenire.

Art. 10.

Allorchè è provato che l'azione delle autorità finanziarie dei diversi Stati ha avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, costui potrà reclamare contro tal fatto allo Stato al quale egli appartiene. Se questo reclamo è riconosciuto fondato, lo Stato in questione potrà nell'interesse del contribuente domandare, per via diplomatica, che le autorità finanziarie degli Stati che hanno fatta la tassazione s'intendano, in modo equo, per evitare la doppia imposizione.

Art. 11.

Gli accordi stabiliti dalla presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni contenute, in materia d'imposta, nel Trattato di San Germano e nel Trattato di Trianon e nelle Convenzioni particolari conchiuse o da conchiudersi tra le Alte Parti contraenti.

Art. 12.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca, per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà effetto:

1° Per l'imposta sul patrimonio, dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva in ciascuno degli Stati contraenti;

2° Per le imposte indicate agli articoli da 1-6, a partire dal 1° gennaio 1923 per ciò che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1923 ed all'avvenire.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

La presente Convenzione impegnerà reciprocamente gli Stati contraenti che l'avranno ratificata senza che sia necessario di attendere la ratificazione di tutti gli altri.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciare la presente Convenzione di fronte ad uno o più Stati contraenti per l'anno solare seguente con un preavviso di otto mesi.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per:

L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
L'Italia: Imperiali.
La Polonia: Maciej Loret.
Il Regno Serbo-Croato-Sloveno: Dott. Rybar.
La Romania: A. Em. Lahovary.
L'Ungheria: Nemes.

Convention.

L'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, et le Royaume Serbe-Croate-Slovène désireux d'éviter la double imposition, voulant conclure une convention à cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président Fédéral de la République Autrichienne:

M. Rémi Kwiatkowski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Son Altesse le Régent de Hongrie:

M. le Comte Nemes de Hidvèg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Marquis Guglielmo Imperiali, Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Le Chef de l'Etat Polonais:

M. Maciej Loret, Chargé d'affaires de l'Etat polonais à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Al. Em. Lahovary, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Ottokar Rybàr, ancien député;

lesquels ayant déposé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

Art. 1.

L'impôt réel qui frappe le revenu des biens immeubles peut être appliqué seulement par l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés, même lorsqu'ils appartiennent au ressortissant d'un autre Etat contractant.

Art. 2.

L'impôt sur le revenu provenant de l'emploi de capitaux mobiliers et l'impôt sur les rentes viagères sont appliqués par l'Etat dans lequel le créditeur a son domicile, et en cas d'une garantie immobilière par l'Etat dans lequel les immeubles sont situés. Au sens de cette disposition sera considéré comme domicile le siège principal des affaires et des intérêts du contribuable.

Lorsqu'il s'agit d'intérêts de titres émis par l'Etat, par les provinces, par les communes ou par d'autres personnes morales regulièrement constituées d'après la législation intérieure des Etats contractants ou bien de titres émis par des sociétés par actions, par des banques et autres instituts de crédit, l'impôt est appliqué par l'Etat dans lequel se trouve le débiteur.

La règle prévue par l'alinéa précédent s'applique aussi à la taxation des intérêts de dépôts à épargne ou en compte courant dans les banques et autres instituts de crédit. Si l'institut a son siège dans un des Etats contractants et s'il a des succursales dans un ou plusieurs des autres Etats contractants, la part des intérêts due par les succursales sera taxée par l'Etat dans lequel celles-ci se trouvent.

Art. 3.

L'impôt sur les revenus du travail, y compris les revenus des professions libres, est appliqué par l'Etat sur le terri-

toire duquel est exercée l'activité personnelle de laquelle le revenu provient.

Lorsqu'il s'agit de traitements, bourses, pensions, salaires, et autres appointements payés par l'Etat, par les provinces, par les communes et autres personnes morales publiques régulièrement constituées selon la législation intérieure des Etats contractants, l'impôt est appliqué par l'Etat dans lequel se trouve le débiteur.

Art. 4.

L'impôt sur les revenus provenant de l'exercice d'une industrie ou d'un commerce de tout genre est appliqué par l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise industrielle ou commerciale a son siège, même lorsque celle-ci étend son activité dans le territoire d'un autre Etat contractant.

Si l'entreprise a son siège dans un des Etats contractants, et si elle a dans un autre Etat contractant une succursale, une filiale, un établissement, un organisme commercial stable ou un représentant permanent, chacun des Etats contractants frappera de l'impôt la part de revenu produit sur son propre territoire. A cet effet les autorités financières des Etats intéressés pourront demander au contribuable de présenter des bilans généraux, bilans spéciaux, et tout autre document prévu par les lois de ces Etats.

Art. 5.

L'impôt sur les tantièmes, qui existe ou qui sera introduit dans les Etats contractants, est appliqué, à défaut d'accords spéciaux, selon la législation intérieure de chaque Etat.

Art. 6.

L'impôt personnel sur l'ensemble des revenus du contribuable est appliqué par chacun des Etats contractants d'après les règles suivantes:

1. Aux revenus provenant:
   a) de biens immeubles;
   b) de créances hypothécaires;
   c) de l'industrie ou du commerce;
   d) du travail;

seront appliquées les mêmes règles que celles fixées pour ces revenus par les articles précédents.

2. Pour toute autre espèce de revenu la taxation sera faite dans l'Etat où le contribuable a sa résidence.

Selon la présente disposition sera considéré comme résidence le lieu où le contribuable a une demeure habituelle avec des circonstances qui autorisent de croire qu'il a l'intention de la maintenir.

Lorsque le contribuable a deux ou plusieures résidences on fera, à défaut de conventions spéciales contraires, une répartition proportionelle du revenu susdit selon la durée de sa résidence dans chacun des Etats contractants.

A défaut d'une résidence quelconque dans le sens sus-indiqué la taxation du revenu susdit pourra être faite ayant égard seulement à la demeure.

Art. 7.

L'impôt sur le patrimoine prélevé une seule fois peut être appliqué par chacun des Etats contractans sur la partie des biens du contribuable qui existent sur le territoire de cet Etat.

Pour les biens représentés par:
a) des immeubles;
b) des créances hypothécaires;
c) des entreprises industrielles ou commerciales;

l'existence sur le territoire d'un des Etats contractants, à l'effet de l'application de l'impôt sur le patrimoine, est déterminée par les principes adoptés dans les articles précédents pour la taxation des revenus provenants de tels biens.

Sera réglé par des accords spéciaux à conclure entre les Etats contractants le traitement réservé aux capitaux mobiliers (y compris les titres au nom et au porteur) différent de ceux visés ad lit. *b*) du précédent alinéa. A défaut de pareils accords, chacun des Etats contractants appliquera sa législation intérieure.

Art. 8.

Dans le cas où le contribuable aurait des biens à l'étranger liés au territoire d'un autre Etat contractant et acquis après la date déterminant l'application de l'impôt sur le patrimoine dans cet Etat leur montant est, à moins de la preuve du contraire, présumé comme acquis par des biens sujets à l'impôt sur le patrimoine dans l'Etat auquel le contribuable appartient.

Art. 9.

Les règles établies par l'article 7 de la présente Convention par rapport à l'impôt sur le patrimoine prélevé une seule fois s'appliquent aussi à l'impôt sur le patrimoine de caractère permanent, qui existe dans quelques uns des Etats contractants ou qui y sera adopté à l'avenir.

Art. 10.

Lorsqu'il est prouvé que l'action des autorités financières des différents Etats a eu pour le contribuable l'effet d'une double imposition, celui-ci pourra réclamer contre ce fait auprès de l'Etat auquel il appartient. Si cette réclamation est reconnue fondée, l'Etat en question pourra, dans l'intérêt du contribuable, demander, par la voie diplomatique, que les autorités financières des Etats qui ont fait la taxation s'entendent d'une façon équitable, pour éviter la double imposition.

Art. 11.

Les accords établis par la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions contenues en matière d'impôts dans les Traités de St. Germain et de Trianon, ni aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se prêter assistance réciproque pour faciliter l'application et le perception des impôts directs.

Une convention séparée fixera les règles auxquelles cette assistance sera soumise.

Art. 13.

La présente Convention entre en vigueur:

1. Pour l'impôt sur le patrimoine du jour de l'entrée en vigueur de la loi respective dans chacun des Etats contractants.

2. Pour les impôts indiqués aux articles 1 à 6 à partir du 1er janvier 1923 pour ce qui concerne la taxation qui se rapporte à l'année 1923 et à l'avenir.

Art. 14.

La présente Convention sera ratifiée le plus tôt possible.
Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement italien par le soin duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.
Les ratifications resteront déposées dans les Archives du Gouvernement italien.
La présente Convention engagera réciproquement les Etats contractants qui l'auront ratifiée sans qu'il soit nécessaire d'attendre la ratification de tous les autres.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention vis-à-vis d'un ou de plusieurs Etats contractants pour l'année solaire suivante avec un préavis de huit mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Roma, le 6 avril 1922 en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour:

L'Autriche: Rémi Kwiatkowski.
La Hongrie: Nemes.
La Pologne: Maciej Loret.
L'Italie: Imperiali.
La Roumanie: A. Em. Lahovary.
Le Royaume Serbe-Croate-Slovène: Dr. Rybar.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

Numero di pubblicazione 1491.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1189.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1492.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1190.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1493.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 1191.

Imposizione delle zone di servitù militari attorno al nuovo deposito esplosivi di Val Durasca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Val Durasca (Spezia) sono imposte le zone di servitù militar

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 69. — COOP

NB. - Il piano verrà pubblicato nella sola Raccolta.

Numero di pubblicazione 1494.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1163.
Approvazione del regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio 1904, n. 137, che approva il regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria coi battelli incrociatori;

Considerato che la vigilanza finanziaria con galleggianti a propulsione meccanica è stata estesa a tutte le coste e ai porti principali del Regno, e tenuto presente lo sviluppo del relativo servizio tecnico e amministrativo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento sul servizio e la gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il regolamento sul servizio di vigilanza finanziaria coi battelli incrociatori, approvato con R. decreto 25 febbraio 1904, n. 137, e tutte le disposizioni per il Corpo della Regia guardia di finanza che siano contrarie o non conformi al regolamento qui annesso, s'intendono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 53. — COOP.

Regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio della Regia guardia di finanza.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI, ATTRIBUZIONI E DISCIPLINA DEL PERSONALE.

CAPO I. — *Disposizioni generali*

Art. 1.

Il servizio di vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi, sulla laguna e nei porti principali del Regno si esegue con naviglio di proprietà dello Stato o noleggiato dall'industria privata e per mezzo di imbarcazioni.

Il complesso dei galleggianti a propulsione meccanica o mista di proprietà erariale costituisce il *Naviglio della Regia Guardia di finanza*, che è distribuito in *stazioni costiere, lacuali e lagunari*. A dette stazioni sono aggregati i galleggianti a propulsione meccanica o mista noleggiati dall'industria privata.

Le stazioni del naviglio sono istituite con decreto ministeriale.

Art. 2.

Il naviglio si distingue in:

a) *naviglio di alto mare;*
b) *naviglio d'uso locale.*

I nomi, le caratteristiche, e la classificazione delle singole unità del naviglio secondo il relativo dislocamento e i servizi cui sono adibite, sono determinati dal Ministero.

Art. 3.

La direzione tecnica e amministrativa delle stazioni è affidata ai comandanti di legione, che la esercitano per mezzo del direttore tecnico e dell'ufficiale comandante della stazione.

Art. 4.

Per il servizio di vigilanza, per la disciplina e l'amministrazione del personale della Regia Guardia di finanza addetto al naviglio si osservano i regolamenti del Corpo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato addetti al naviglio sono regolati dal testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, dal regolamento generale approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dai regolamenti speciali di amministrazione.

CAPO II. — *Attribuzioni del personale.*

Comandante della stazione.

Art. 5.

Il *comandante della stazione* è scelto fra gli ufficiali inferiori del Corpo di riconosciute attitudini al particolare servizio.

Egli ha le seguenti attribuzioni:

1° provvede all'esecuzione del servizio di vigilanza, secondo gli ordini permanenti e le disposizioni impartite dal comandante del Circolo;

2° provvede al governo disciplinare di tutto il personale di bordo e della maestranza della stazione;

3° rimette con le proprie osservazioni al direttore tecnico le proposte di lavori che riceve dal capo officina o dai comandanti di bordo;

4° informa il comandante del Circolo dell'efficienza del naviglio della stazione.

Direttore tecnico.

Art. 6.

Il *direttore tecnico* è scelto normalmente tra gli ufficiali per la direzione delle macchine o del C. R. E. (categoria meccanici) della Regia Marina, in servizio a. p. o richiamati dalla posizione ausiliaria.

Egli dipende dal comandante della legione, provvede normalmente al servizio tecnico di un gruppo di stazioni e ha le seguenti attribuzioni:

1° cura la buona conservazione e la manutenzione degli scafi, degli apparati generatori e motori, del materiale elettrico e dei meccanismi ausiliari;

2° studia i provvedimenti necessari al buon funzionamento e alla messa in efficienza del materiale, sia di propria iniziativa, sia per incarico del comando di legione e del Ministero;

3° promuove, per il tramite dei comandanti di legione, l'autorizzazione necessaria del Ministero per l'esecuzione dei grandi lavori;

4° sopraintende all'esecuzione dei lavori a bordo, e dirige personalmente quelli di maggiore importanza;

5° determina i lavori da affidarsi agli stabilimenti privati o della Regia Marina;

6° esprime il suo parere sulla convenienza delle offerte presentate dagli stabilimenti privati, per la provvista di materiali o per l'esecuzione di lavori;

7° sorveglia l'esecuzione dei lavori ordinati;

8° vigila sulla economia del materiale, e cura che i magazzini siano sempre riforniti di quanto è necessario;

9° esamina l'entità delle avarie agli scafi, l'entità e le cagioni delle avarie agli apparati generatori e motori, al materiale elettrico e ai meccanismi ausiliari, e le responsabilità derivanti dal danneggiamento del materiale di macchina, d'officina e di scalo;

10° si assicura della regolare tenuta dei documenti relativi agli apparati motori e al materiale elettrico;

11° riferisce sulla operosità e condotta in servizio del personale di macchina e di maestranza;

12° provvede disciplinarmente, informandone il comandante della stazione, per le mancanze commesse sul lavoro dal personale militare di macchina e di maestranza, e denunzia al comandante della legione, proponendo la specie e la durata della punizione, le mancanze di natura professionale commesse dal personale civile;

13° provvede alla formazione dei conduttori di macchina militari.

Nelle sedi delle stazioni più importanti, da determinarsi con decreto ministeriale, viene assegnato un direttore tecnico.

Personale navigante.

Art. 7.

Il *personale di coperta* delle unità del naviglio è costituito da militari della Regia guardia di finanza.

Il *personale di macchina* e di *maestranza* è costituito da *macchinisti, fuochisti autorizzati, fuochisti artefici motoristi per Mas, motoristi, elettricisti, fuochisti ordinari e operai,* militari o civili.

Gli equipaggi e gli armamenti sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dal Ministero.

Art. 8.

Il comando delle unità è affidato ai sottufficiali del Corpo che ne abbiano ottenuta l'abilitazione, dopo apposito corso teorico-pratico, in base alle norme e ai programmi da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con quello della Marina.

Il personale militare per la condotta delle macchine, a seconda della loro potenza, deve possedere i requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o esservi abilitato in base alle norme in vigore nella R. Marina.

I fuochisti artefici motoristi per Mas devono essere abilitati dalle competenti autorità della Regia Marina.

I fuochisti ordinari militari sono tratti dagli allievi fuochisti che abbiano compiuto con risultato favorevole un esperimento professionale di 100 ore di fuoco, o dalle guardie provenienti dalle categorie meccanici, fuochisti A. e fuochisti O. della Regia Marina.

Le nomine alle funzioni di cui al presente articolo vengono fatte con disposizione ministeriale.

Art. 9.

Gli equipaggi e gli armamenti devono rimanere, per quanto è possibile, invariati.

I movimenti da una unità all'altra, gli imbarchi e gli sbarchi delle guardie e degli appuntati naviganti sono di competenza del comando della legione. I movimenti dei sottufficiali naviganti o lavoranti e del personale civile sono disposti dal Ministero.

Art. 10.

Agli effetti disciplinari ed economici, viene provveduto, con determinazione ministeriale, all'assimilazione dei comandanti delle unità d'alto mare ai comandanti di sezione territoriale o di brigata, secondo il tonnellaggio del bastimento e l'importanza del servizio disimpegnato.

Art. 11.

Il personale di bordo è denominato:

a) equipaggio, se imbarcato su una unità d'alto mare o a questa assimilata;

b) armamento, se è imbarcato su una unità di uso locale o a questa assimilata.

Il capo dell'equipaggio dicesi *comandante;* il capo dell'armamento, *padrone.*

Il macchinista che ha la direzione di una macchina di potenza superiore ai 150 HP. indicati, prende il nome di *direttore di macchina;* il fuochista abilitato che ha la condotta di una macchina di potenza non superiore ai 150 HP. indicati è denominato *conduttore di macchina.*

Il motorista cui è affidata la condotta di un motore o di un gruppo di motori di potenza superiore ai 200 HP asse è denominato *direttore di macchina,* e di questo ha tutti i doveri e le facoltà, compatibilmente con la specie del materiale a lui affidato.

Art. 12.

Sulle unità con motori di potenza superiore ai 60 HP. asse, quando vi siano imbarcati due motoristi, il più elevato in grado o più anziano assume la denominazione di *primo motorista.* Egli è equiparato al *conduttore di macchina* e di questo ha tutti i doveri e le facoltà, compatibilmente con la specie del materiale a lui affidato.

Personale di coperta.

Comandante.

Art. 13.

Il *comandante,* oltre i particolari compiti del servizio di vigilanza, ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° è responsabile della sicurezza, del governo e della buona tenuta della nave, della disciplina, dell'istruzione ed igiene dell'equipaggio, del servizio tecnico, sanitario, amministrativo di bordo, compresa la gestione del vitto, del compimento della vigilanza e delle altre eventuali missioni delle quali è incaricato, ed in generale della osservanza a bordo delle leggi e dei regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla legislazione sulla polizia dei porti e della navigazione;

2° si accerta delle condizioni nelle quali si trova la nave sotto tutti i rapporti, e prende conoscenza del personale posto sotto i suoi ordini;

3° non deve nè ordinare, nè permettere cambiamenti nello scafo, nelle macchine, nell'alberatura, nelle divisioni interne, ed in qualsiasi altra parte della nave e nella sistemazione delle armi e delle dotazioni fisse, salvi i casi di assoluta ed urgente necessità, dei quali deve dare giustificazione.

Quando stimi opportuno qualcuno dei suddetti cambiamenti o qualche lavoro importante, ne chiede l'autorizzazione superiore; ma la considerazione degli interessi dello Stato deve aver peso nelle sue proposte, affinchè queste siano limitate a ciò che è puramente indispensabile;

4° è responsabile di non aver informato in tempo che la nave non può essere pronta ad eseguire una missione nelle 24 ore, o immediatamente nel caso che sia in attesa di ordini di partenza;

5° prende di sua iniziativa le necessarie determinazioni quando si trovi temporaneamente distaccato da una stazione e l'urgenza di un provvedimento non permetta di attendere ordini;

6° prescrive le norme per la navigazione, la rotta, la velocità, l'andatura della macchina e la velatura, quando lascia la guardia al sottordine;

7° non permette che si eseguano manovre o movimenti senza sua autorizzazione, salvi i casi di urgenza o di imperiose circostanze;

8° prende ogni precauzione per scansare i pericoli, specialmente in prossimità di terre, di banchi, di secche, ecc. affinchè siano preparate le manovre, aumentate le vedette e raddoppiati gli scandagliatori.

In tutte le manovre per attraccare barche o banchine, entrare o uscire da un porto, prendere o lasciare la fonda o gli ormeggi, in difficili condizioni di navigazione o di tempo, egli stesso deve dirigere la manovra; e, se occorre, mettersi al timone, e manovrare con la prudenza necessaria per scongiurare qualsiasi avaria;

9° accorda imbarco sulla nave soltanto a chi è munito di autorizzazione superiore, a norma del presente regolamento; e ha autorità sui militari e i civili eventualmente imbarcati di passaggio, per quanto riguarda la disciplina di bordo;

10° non sbarca uomini dell'equipaggio senza autorizzazione del superiore da cui dipende, e richiede la sostituzione dei mancanti alla tabella di equipaggiamento della nave;

11° fa accertare con appello generale la effettiva presenza a bordo di ogni uomo dell'equipaggio prima della partenza;

12° ordina la sostituzione provvisoria di mancanti da bordo con altri di specialità affine idonei a disimpegnare il servizio cui occorre provvedere;

13° mantiene alto lo spirito militare e marinaresco dei suoi dipendenti, incitandoli a compiere col massimo valore il loro dovere in qualunque circostanza;

14° ha cura dell'istruzione professionale, marinaresca e militare, dello sviluppo intellettuale e della educazione morale del suo equipaggio;

15° prescrive la divisa del giorno quando l'unità al suo comando sia isolata;

16° provvede in tempo alla richiesta dei rifornimenti e delle riparazioni che occorrono alla sua nave;

17° invigila sulla economia del combustibile e delle materie grasse in relazione ai servizi che debbono rendere le macchine, e alla buona conservazione del materiale;

18° mantiene la sua nave sufficientemente provveduta di viveri, in relazione alla durata della missione che deve compiere;

19° ha il dovere di avvertire, anche telegraficamente, il comandante della stazione da cui dipende, quando si trovi in porti od ancoraggi fuori della stazione e faccia intraprendere una riparazione alle macchine motrici, che inutilizzi la nave per un tempo maggiore di 24 ore, od anche per un tempo minore, se la nave ha ordini di essere pronta a partire al primo cenno;

20° fa esaminare frequentemente, d'accordo col direttore di macchina, lo stato del combustibile nei carbonili e nei depositi, per prevenire pericoli d'incendio;

21° fa rapporto nel caso di gravi avarie, incendio, arenamento, abbordo, investimento od altro sinistro marittimo, e dà le indicazioni di fatto, di luogo e di tempo e gli apprezzamenti utili e necessari per accertare la causa e l'entità del danno nei suoi particolari;

22° provvede, nella imminenza della perdita della nave e quando sono riusciti vani gli sforzi per evitarla, prima alla salvezza dei passeggieri e dell'equipaggio, e poscia al ricupero possibile del materiale e delle carte più importanti.

Dopo aver fatto mettere in salvo con imbarcazioni, zattere, od altro mezzo qualsiasi, e nell'ordine in cui sono enunciati, gli invalidi, ammalati o feriti, i passeggieri e l'equipaggio, scende per ultimo da bordo.

Quando può conseguire il ricupero di una parte del materiale fa prima mettere in salvo i documenti ufficiali di bordo e i valori, quindi ricupera i viveri e l'acqua potabile, ed in ultimo il materiale di dotazione.

Non si allontana dal luogo del naufragio se non quando ha esauriti tutti i mezzi per il salvataggio ed i ricuperi suddetti.

Sottordine al comandante.

Art. 14.

Il *graduato in sottordine* coadiuva il comandante, oltre che nell'adempimento dei compiti d'istituto relativi al servizio di vigilanza, nel governo del personale e nel servizio di bordo, e più specialmente:

1° invigila alla preparazione del vitto dell'equipaggio;

2° dirige la lavanda della coperta, sorveglia la pulizia del fuori bordo e dei locali interni, della plancia e casotto di comando, e cura l'assetto e la conservazione del materiale di rotta e del materiale da segnali;

3° sta sulla prora nelle manovre d'ancora e a poppa nelle manovre d'ormeggio;

4° visita il timone e lo prova quando l'unità deve muovere;

5° attende all'alzata e all'ammainata della Bandiera e, in caso di pioggia o di vento teso, fa alzare una bandiera di piccole dimensioni;

6° si accerta, in navigazione, che le imbarcazioni, le ancore e gli oggetti posti in coperta siano bene rizzati; si accerta che le catene delle ancore affondate siano bene abbozzate, che tutto sia pronto per filare catena o affondare un'altra ancora, e che, stando in porto, gli ormeggi siano bene fasciati e assicurati;

7° cura le disposizioni per segnalare speditamente di giorno e di notte;

8° si accerta che i fanali di navigazione e di fonda siano in ordine, li fa accendere al tramonto e spegnere al sorgere del sole;

9° sorveglia l'assetto esterno e interno della nave e delle sue imbarcazioni;

10° si accerta della regolare tenuta del vestiario e della pulizia personale dell'equipaggio, e particolarmente della gente franca quando questa si reca a diporto o ritorna a bordo;

11° sorveglia tutti i lavori compiuti dai marinai e, quando occorra, partecipa ad essi.

Art. 15.

Se il graduato in sottordine al comandante è abilitato al comando, si alterna con questo nella guardia in navigazione.

Se non è abilitato, può avere il comando della guardia in navigazione dopo un periodo di esperimento e un rapporto favorevole del Comandante di bordo. Durante la guardia del sottordine il Comandante deve controllare il governo della nave, di cui è sempre responsabile.

Quando il sottordine si avvede che l'esecuzione di una manovra ordinata compromette la sicurezza della nave, ne avverte il superiore presente, se ne ha il tempo; in caso diverso agisce di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità.

Nostromo.

Art. 16.

Il *nostromo* coadiuva il sottordine, oltre che nel servizio d'istituto, nel governo del personale e nel servizio di bordo, e più specialmente:

1° cura l'assetto esterno e interno della nave e delle sue imbarcazioni;

2° cura la pulizia del bastimento, le lavande del materiale di bordo, lo sciorino della biancheria e la lavanda personale dell'equipaggio;

3° cura la buona conservazione e l'impiego economico dei cordami e dei consumi di coperta;

4° prende parte ai lavori che si eseguono dal personale di coperta e particolarmente alla confezione di cappe, parabordi, tende, ecc.;

5° cura che siano adattati paglietti, fasciature e difese per preservare il materiale e le manovre da sfregamenti, e invigila alla buona disposizione dei cavi di manovra, degli ormeggi, delle ancore a posto od affondate, dei paranchi, ecc. per evitare attriti, e perchè possano essere adoperati senza disagio e confusione;

6° è incaricato delle manovre delle ancore e degli ormeggi e della esecuzione marinaresca delle manovre e dei servizi ordinari;

7° cura che l'argano o verricello a salpare sia sempre pronto a funzionare; visita frequentemente lo stato degli alberi, delle manovre fisse e correnti, degli arrestatoi e strozzatoi, della testa e della barra del timone;

8° nell'assenza del sottordine, attende all'alzata e all'ammainata della Bandiera.

Padrone.

Art. 17.

Il *padrone* ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° risponde della buona tenuta e della conservazione del galleggiante a lui affidato e degli attrezzi della dotazione;

2° dirige la manovra, di cui ha la responsabilità assoluta, anche quando a bordo si trovi di passaggio un superiore, a meno che questo non sia abilitato al comando di unità navali o alle funzioni di padrone e si sostituisca a lui;

3° ha la vigilanza della disciplina ed è responsabile dell'esecuzione delle consegne di servizio, quando non si trovi a bordo un superiore del Corpo, appositamente comandato come capo servizio o addetto a condurre la macchina o il motore;

4° non si deve allontanare dal galleggiante armato, senza motivo di servizio; nè permette che se ne allontanino gli uomini dell'armamento, se non per lo stesso motivo;

5° non permette a chicchessia di prendere passaggio o porre oggetti a bordo o servirsi del galleggiante per altri usi, se non ne ha avuto ordine da un superiore diretto;

6° deve conoscere, quando presta servizio in porto, il « regolamento speciale » per il movimento dei galleggianti in quel porto.

Marinai.

Art. 18.

I *marinai* eseguono sotto la direzione e secondo gli ordini dei graduati di bordo tutti i servizi d'istituto e di guardia e i lavori necessari all'ordine, alla pulizia, al governo, alla manutenzione e alla efficienza della unità o del galleggiante su cui sono imbarcati.

Personale di macchina.

Direttore di macchina.

Art. 19.

Il *direttore di macchina* ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° è responsabile del funzionamento e della conservazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari della nave e delle strutture dello scafo, della osservanza delle disposizioni relative ai lavori di manutenzione e di riparazione e della esecuzione dei lavori stessi, intesi a mantenere l'apparato motore e i macchinari ausiliari della nave in piena efficienza;

2° è responsabile della conservazione e del buon impiego degli attrezzi e dei materiali consumabili e risponde del-

l'ordine e della pulizia dei locali delle macchine, delle caldaie e dei macchinari e apparecchi complementari;

3° ha la responsabilità del funzionamento regolare ed economico dell'apparato motore in navigazione; deve dividere la guardia col secondo macchinista, ma deve trovarsi in macchina durante le entrate e le uscite dai porti e, in genere, in tutti i casi in cui sia richiesta vigilanza superiore all'ordinaria;

4° dispone della buona tenuta dei documenti attinenti alle macchine, e deve attendere inoltre con particolare interesse alla istruzione professionale del personale da lui dipendente, e specialmente degli allievi fuochisti;

5° deve tenere il comandante di bordo al corrente dei lavori necessari alla macchina, dei lavori che vi si eseguono, e di tutto ciò che si riferisce alla macchina e al suo personale;

6° ha l'obbligo di esprimere il suo parere quando ritenga che l'esecuzione di un ordine sia dannosa al materiale e all'economia dell'esercizio. La eventuale riconferma dell'ordine dovrà essere data in iscritto e importerà la sua immediata esecuzione, oltre la iscrizione nel giornale di macchina dell'ordine ricevuto e delle obbiezioni motivate dal direttore di macchina;

7° deve curare che la nave sia sempre provvista dei prescritti pezzi di ricambio e delle prestabilite scorte di materiali di consumo.

Art. 20.

In occasione della consegna dell'apparato motore da un direttore di macchina al successore, oltre a compiere un'accurata visita a tutto il materiale e una prova sugli ormeggi, i due macchinisti assisteranno al funzionamento dei macchinari durante una crociera dell'unità.

Con la scorta dei risultati della visita e della prova viene redatto il verbale di consegna in tre esemplari, uno per il comando di Legione da cui l'unità dipende, uno per il direttore tecnico, e uno per uso di bordo.

Qualora motivi di servizio obblighino a limitare la visita a parte soltanto degli organi dell'apparato motore, ciò deve essere indicato e giustificato nel verbale di consegna.

Verificandosi disaccordo fra il direttore di macchina accettante e il cedente, decide il direttore tecnico della stazione da cui la nave dipende. Del disaccordo e della decisione intervenuta è fatta menzione nel verbale di consegna. Nel caso in cui il direttore di macchina non possa ricevere formale consegna dell'apparato motore all'atto in cui egli entra in carica, la visita sarà da lui eseguita, anche se persiste l'assenza del direttore di macchina cedente, alla prima favorevole occasione, con l'assistenza del direttore tecnico.

Nel caso in cui il cambio del direttore di macchina si verifichi mentre l'apparato motore è in corso di riparazione, e non sia possibile eseguire prove sotto vapore, le operazioni di consegna vengono limitate alla visita generale degli organi dell'apparato motore e dei meccanismi ausiliari.

Secondo macchinista.

Art. 21.

Il *secondo macchinista* si alterna col direttore di macchina nella guardia all'apparato motore, e coadiuva questi in tutti i servizi e i lavori inerenti alla macchina e ai meccanismi ausiliari di bordo. Ha responsabilità relativa pel servizio che disimpegna e assoluta quando non è presente il direttore di macchina.

Conduttore di macchina

Art. 22.

Il *conduttore di macchina* ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° è responsabile della condotta dell'apparato motore, della caldaia e dei macchinari di bordo e risponde del servizio prestato dai fuochisti posti alla sua dipendenza. E' sollevato da tale responsabilità solo quando la condotta venga affidata, in via eccezionale, ad altro conduttore, il quale ne risponde soltanto pel tempo in cui resta alla direzione della macchina;

2° risponde del buon funzionamento e della manutenzione non solo dell'apparato generatore e motore, ma di tutti gli altri macchinari ed apparecchi che ha in consegna, come pure della pulizia e dell'ordine dei locali delle macchine e delle caldaie;

3° è soprattutto responsabile della sicurezza e conservazione della caldaia nelle condizioni risultanti dai verbali di consegna;

4° è custode dei materiali di dotazione e di quelli di consumo e ne tiene la contabilità;

5° deve sorvegliare, in assenza del capo officina, l'accensione dei fuochi ed accertarsi che la pressione di regime sia stata raggiunta nel tempo prescritto, e prima di lasciare gli ormeggi si accerta che l'apparato motore funzioni regolarmente;

6° può affidare temporaneamente la guardia ad un fuochista, ma ne conserva la responsabilità assoluta; e deve trovarsi in macchina quando l'unità è in manovra e, in genere, in tutti i casi in cui sia richiesta vigilanza superiore all'ordinaria.

Se la guardia in macchina è presa da un fuochista abilitato alla condotta di macchine marine di potenza non superiore ai 150 HP. indicati, questo ha la responsabilità assoluta quando non è presente il conduttore di macchina;

7° deve eseguire, sotto la direzione del capo officina e col concorso dei dipendenti fuochisti, tutti i lavori che vengono effettuati, a bordo o in officina, all'apparato evaporatore e motore e ai meccanismi di cui è responsabile, o concorrervi con la propria opera;

8° deve curare l'istruzione tecnica degli allievi fuochisti.

Elettricista

Art. 23.

Sulle unità dove è imbarcato un direttore di macchina, l'elettricista è alla dipendenza di questo o di chi ne fa le veci; dove è imbarcato un conduttore di macchina, l'elettricista dipende direttamente dal comandante di bordo; ma per quanto si riferisce al funzionamento della dinamo e il servizio degli apparecchi elettrici riceve le istruzioni necessarie dal capo officina.

Quando sono imbarcati due elettricisti, essi fanno, a turno, il servizio di guardia durante il funzionamento della dinamo. L'elettricista più elevato in grado o più anziano è però responsabile del servizio e del materiale anche durante la guardia dell'altro elettricista, il quale dipende da lui.

Art. 24.

L'elettricista ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° è responsabile della conservazione e del buon funzionamento dei macchinari e di tutti gli apparecchi che sono sistemati a bordo per il servizio elettrico;

2° compie la guardia alla dinamo mantenendola nelle condizioni di regime necessarie per il servizio del proiettore e della illuminazione elettrica, secondo gli ordini ricevuti;

3° tiene al corrente la contabilità dei materiali di dotazione e di consumo a lui affidati, e la registrazione delle ore di funzionamento della dinamo;

4° vigila affinchè il fascio luminoso del proiettore funzioni regolarmente. Istruisce i marinai nell'impiego del proiettore per il servizio di scoperta; e tiene costantemente pulito e in ordine il materiale della sua contabilità e la camera della dinamo;

5° informa prontamente il direttore di macchina, o il comandante, delle avarie del circuito elettrico, del proiettore, della dinamo, prende subito i provvedimenti per ripararvi e fa le annotazioni opportune nei documenti del materiale elettrico;

6° deve rimettere in efficienza il materiale elettrico avariato, con i mezzi di bordo o con i mezzi e personale di officina, secondo l'importanza dei lavori;

7° deve lavorare sotto la direzione tecnica del capo officina, che è responsabile dei lavori che si eseguono, a terra o a bordo ma con mezzi e personale d'officina, al materiale elettrico.

Graduato fuochista.

Art. 25.

Quando è imbarcato un *graduato fuochista*, questi, oltre a disimpegnare il servizio proprio della sua specialità, invigila sulla tenuta della divisa e sulla nettezza personale dei fuochisti, e sull'osservanza delle disposizioni igieniche di bordo da parte dei suoi dipendenti.

Fuochista artefice motorista per M. A. S. e motorista.

Art. 26.

Il *fuochista artefice motorista per M. A. S. e il motorista* eseguono il servizio proprio della loro specialità e la manutenzione dei motori.

Eseguono con i mezzi di bordo i lavori necessari alla efficienza dei motori, o prendono parte, sotto la direzione del capo officina, ai lavori che all'uopo si compiono a bordo o a terra con mezzi e personale d'officina.

Fuochista ordinario.

Art. 27.

Il *fuochista ordinario* disimpegna in caldaia o in macchina il servizio proprio della sua specialità e inerente al posto che gli è assegnato dal direttore o dal conduttore di macchina o dal capo guardia. Esegue, a bordo o in officina, i lavori di artefice che gli vengono ordinati per la manutenzione e la riparazione dei macchinari.

Deve eseguire la pulizia e la pitturazione dei locali di macchina e di caldaia, e la pulizia dei carbonili e dei depositi di combustibile liquido.

Allievi fuochisti.

Art. 28.

Gli *allievi fuochisti* eseguono a turno il servizio in caldaia insieme con i fuochisti di guardia. Sono istruiti nel servizio proprio della loro specialità dai macchinisti e dai fuochisti di bordo.

Maestranza.

Art. 29.

La *maestranza* delle officine e degli scali è numericamente stabilita dal Ministero secondo l'entità dei lavori da eseguire.

Provvede a tutti i lavori di officina e di scalo, e a quelli di bordo quando vi è comandata.

Capo officina.

Art. 30.

Il *capo officina* è capo della maestranza della stazione, e ha i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° dirige l'esecuzione dei lavori, concorrendovi, se necessario, con l'opera propria; ne distribuisce le parti fra i vari operai, tenendo conto delle loro particolari attitudini e vigilando perchè i lavori stessi siano condotti a regola d'arte, nel modo più economico e secondo gli ordini e le istruzioni del direttore tecnico;

2° tiene conto dei materiali, della mano d'opera e dei mezzi di lavoro dell'officina e dello scalo; mantiene la disciplina fra il personale operaio, fa osservare gli ordini dati e ha cura di formarsi un esatto giudizio dell'abilità, dell'operosità e della condotta in servizio delle maestranze;

3° non intraprende, nè tollera che sia eseguito nell'officina o dagli operai che vi sono addetti, lavoro alcuno che non sia stato formalmente ordinato;

4° si reca frequentemente a bordo delle unità a motore e su quelle a vapore ove è imbarcato un conduttore di macchina, per assicurarsi, quando sono agli ormeggi, che il personale si uniformi a tutte le prescrizioni per lo spegnimento dei fuochi, la manutenzione e la pulizia dei macchinari;

5° si assicura che, sulle unità di cui sopra, si eseguono le prescritte operazioni di manutenzione della caldaia ed accessori, la lavanda di essa e la manutenzione della sentina, e che l'elettricista di bordo verifichi lo stato della dinamo, dei circuiti, del proiettore, delle lampade e degli strumenti, e ne curi la più diligente manutenzione;

6° fa smontare dall'elettricista o dal conduttore di macchina rispettivamente gli organi meccanici principali dell'elettro generatore, quelli dell'apparato motore e dei macchinari ausiliari delle unità agli ormeggi, procedendo insieme ad accurata visita e prescrivendo nei documenti di bordo le operazioni di ordinaria manutenzione necessarie;

7° procede, con i padroni dei galleggianti, ad un'accurata visita degli scali in ogni loro parte, e prescrive le operazioni di ordinaria manutenzione per l'efficienza dei galleggianti stessi;

8° riferisce al comandante della stazione e, se è sul posto, al direttore tecnico, dei risultati delle visite eseguite.

Operai.

Art. 31.

Gli *operai* della maestranza dipendono dal capo officina e attendono agli incarichi stabiliti, nei posti che occupano e secondo la loro specialità e gli ordini che ricevono.

Maresciallo assistente ai lavori dello scalo.

Art. 32.

Per il servizio degli scali di maggiore importanza può essere costituita, d'ordine del Ministero, una squadra di maestranza alla diretta dipendenza di un idoneo *maresciallo assistente*, il quale è responsabile della esecuzione delle manovre di alaggio, di varo e di puntellamento che si compiono sullo scalo medesimo. Egli riceve, per i lavori da compiere, ordini dal direttore tecnico e può richiedere direttamente al capo officina i mezzi e il personale operaio necessari per l'esecuzione dei lavori stessi. Durante i lavori e le manovre di forza, il personale d'officina e di bordo destinato al servizio dello scalo riceve ordini da lui.

CAPO III. — *Disciplina.*

Art. 33.

Sia in porto, sia in navigazione, tutto il personale imbarcato deve obbedienza pronta e assoluta al comandante di bordo.

A bordo, in officina, in magazzino e allo scalo il personale militare deve eseguire gli ordini che riceve dagli incaricati civili che abbiano funzioni tecniche superiori alle sue.

Il personale navigante e di maestranza non deve essere normalmente impiegato in servizi estranei a quelli del naviglio.

Art. 34.

Tutto il personale di bordo — sia di coperta, sia di macchina — deve eseguire il carbonamento dell'unità su cui è imbarcato, o di altra ove sia appositamente comandato.

Art. 35.

Salvo motivi di servizio o esecuzione di ordini o speciale autorizzazione, è vietato:

salire in qualunque parte dell'alberatura o nei punti elevati della nave — andare nelle imbarcazioni — entrare nei locali riservati al comando — toccare la sagola della Bandiera, e sedere a poppa presso la Bandiera, quando questa è alzata — conversare con la vedetta, il timoniere, gli scandagliatori e il piantone — fumare in ore che non siano quelle di ricreazione, nelle imbarcazioni e in vicinanza di unità che imbarcano combustibili liquidi — fumare, accendere fuochi, tenere fiammiferi non amorfi nei locali dei motori — introdurre illecitamente e conservare a bordo materie infiammabili — lavare oggetti di corredo e sciorinarli fuori delle ore prescritte — appendere oggetti in posti diversi da quelli stabiliti — salire in coperta, scendere a terra, recarsi sul lavoro o andarsene in divisa diversa da quella prescritta — insudiciare il bordo — spostare arbitrariamente oggetti — mutare in qualunque modo l'assetto della nave e degli ormeggi.

Art. 36.

Il materiale galleggiante e quello fisso non possono essere impiegati se non per iscopi di servizio o di salvataggio.

Nessuno estraneo al servizio può salire a bordo, entrare nelle officine e nei recinti degli scali e dei depositi di materiale senza esserne debitamente autorizzato. E' vietato l'imbarco di passaggio sulle unità d'alto mare, senza l'autorizzazione del Ministero.

TITOLO II.

SERVIZI A TERRA - LAVORI - AVARIE.

CAPO I. — *Magazzini - Officine - Scali.*

Art. 37.

Nei magazzini di rifornimento istituiti nelle stazioni più importanti sono conservati i materiali di consumo e i materiali di dotazione di più frequente impiego.

Alla custodia del magazzino e alla distribuzione del materiale è assegnato un numero di militari fissati dal Ministero in ragione dell'importanza del magazzino stesso.

Art. 38.

Le officine devono provvedere a tutti i lavori di grande manutenzione e di riparazione del naviglio, quando non sia possibile eseguirli con i mezzi di bordo.

Art. 39.

Le stazioni possono essere fornite di uno scalo d'alaggio per la pulitura delle carene e per i lavori di raddobbo. Lo scalo funziona, in massima, con la maestranza dell'officina rinforzata dagli equipaggi, secondo le disposizioni date di volta in volta dal comandante della stazione previ accordi col direttore tecnico.

CAPO II. — *Lavori.*

Art. 40.

I lavori di manutenzione e di riparazione dell'apparato motore e dei macchinari ausiliari vengono, sempre che sia possibile, eseguiti con i mezzi di bordo, sotto la direzione e la responsabilità del direttore di macchina. La condotta di tali lavori deve essere subordinata alla condizione che la nave si trovi pronta a muovere allo spirare del periodo di tempo stabilito dal comandante della stazione.

Art. 41.

I lavori di qualsiasi genere che debbono eseguirsi nel periodo di riposo delle unità e col concorso dell'officina, formano oggetto di programmi speciali compilati dai comandanti o padroni, dai direttori o conduttori di macchina, dagli elettricisti e dai motoristi, e riveduti dal capo officina, tenuti presenti i risultati delle visite da lui eseguite agli scafi ed ai macchinari e le annotazioni risultanti dai documenti di bordo.

Tali programmi vengono approvati dal direttore tecnico, il quale impartisce le disposizioni per la esecuzione dei lavori.

Art. 42.

In caso d'urgenza assoluta, il capo officina può fare intraprendere l'esecuzione dei lavori strettamente indispensabili anche se non compresi nei programmi, richiedendone l'autorizzazione al comandante della stazione il quale ne informa subito il direttore tecnico.

Art. 43.

Per i grandi lavori che inutilizzano per più di trenta giorni un'unità del naviglio, il direttore tecnico invia proposte, programmi e preventivi, al comando della legione, che l'inoltra al Ministero per l'autorizzazione.

A tale scopo il capo officina rivede i programmi sommari dei lavori principali da eseguirsi compilati dai comandanti o padroni, dai direttori o conduttori di macchina, dagli elettricisti e dai motoristi, e li completa descrivendo i lavori medesimi, indicando se essi possono o no eseguirsi nell'officina della stazione, e il tempo presuntivamente necessario per la loro esecuzione.

Art. 44.

L'alaggio di una unità sullo scalo avviene, in via normale, una volta l'anno, e, sui laghi, nella stagione estiva.

L'entrata in bacino è autorizzata dal Ministero.

Art. 45.

I lavori che non sia possibile eseguire con i mezzi di bordo o d'officina sono affidati all'industria privata o agli stabilimenti militari marittimi.

Art. 46.

Si devono sottoporre a prova idraulica:

a) le caldaie e le tubolature dopo eseguitone il montamento, se nuove o se già in servizio;

b) prima di accendere i fuochi: le caldaie che non siano state sotto vapore da oltre un anno, oppure non siano state provate idraulicamente da più di un anno e mezzo;

c) periodicamente, ad intervalli non superiori a tre anni, le caldaie, e a cinque le tubolature di vapore.

Gli apparati motori che abbiano subito trasformazioni o estesa riparazione, devono essere provati sugli ormeggi e in mare, senza sviluppare il massimo della potenza.

Art. 47.

Le prove idrauliche delle caldaie e delle tubolature e le prove degli apparati motori sono eseguite sotto il controllo e la responsabilità di una commissione composta:

a) del direttore tecnico;

b) del capo officina della stazione da cui l'unità dipende;

c) del direttore o del conduttore di macchina dell'unità in prova.

CAPO III. — *Avarie*

Art. 48.

Di qualunque avaria ai macchinari deve essere immediatamente informato il comandante di bordo o il padrone; e, d'accordo con lui, sono prese dal direttore o conduttore di macchina o dal motorista tutte le disposizioni opportune affinchè la navigazione e la vigilanza abbiano a risentirne il minor danno possibile.

Quando l'avaria sia tale da rendere difficile o pericolosa la continuazione del servizio nonostante le immediate riparazioni, l'unità avariata può puggiare o rientrare in stazione.

Art. 49.

Dell'avaria e dei provvedimenti presi deve essere fatto rapporto scritto al comandante della stazione, e fatta annotazione nei documenti di bordo.

Quando l'entità o le circostanze dell'avaria siano tali da determinare un'inchiesta, questa viene condotta coll'intervento del direttore tecnico, che deve stabilire l'ammontare del danno e i lavori necessari per la riparazione, e accertare, nel caso di avarie all'apparato evaporatore e motore o al materiale elettrico, anche le cagioni dell'avaria e le responsabilità relative.

I documenti dell'inchiesta — compresi quelli dai quali risultano gli accertamenti del direttore tecnico — sono rimessi al Ministero.

Art. 50.

In caso di naufragio o di investimento, o altro incidente dal quale derivino ferite o la morte di qualche individuo, o anche danni a carico di terzi, il comandante o padrone, appena sbarcato, deve depositare una circostanziata relazione all'Autorità Marittima o, sui laghi, al Sindaco nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Contemporaneamente il comandante della stazione procede ad una inchiesta, interrogando gli uomini dell'equipaggio, e consegna all'autorità suindicata le relative deposizioni, per essere poste a corredo della relazione del comandante o padrone.

Quando sia necessario, per la entità e la specie dell'incidente, il comandante della stazione richiede direttamente l'intervento del direttore tecnico. Gli accertamenti di questo vengono allegati ai documenti d'inchiesta da rimettere ai Comandi superiori.

Art. 51.

Dal comandante o padrone e dal direttore o conduttore di macchina e dal motorista devono essere prese tutte le precauzioni per evitare incendi o per domarli prontamente, e vengono impartite precise disposizioni per la sicurezza del personale e del materiale, durante l'imbarco e il maneggio della nafta, della benzina e delle munizioni.

TITOLO III.

SERVIZIO DI VIGILANZA.

CAPO I. — *Attribuzioni delle stazioni.*

Stazioni costiere.

Art. 52.

Le *stazioni costiere* sono incaricate del servizio di vigilanza nelle acque territoriali, nei porti e loro adiacenze, e sono costituite di una o più unità d'alto mare o d'uso locale, secondo le esigenze della vigilanza.

La vigilanza viene eseguita: al largo, per mezzo d'unità d'alto mare, con crociere anche di lunga durata; in immediata vicinanza della costa e nei porti, per mezzo di unità d'uso locale.

Le stazioni costiere appoggiano e controllano la vigilanza litoranea esercitata dalle brigate stanziali e costiere.

Art. 53.

La durata e la frequenza delle crociere devono essere regolate in modo da non logorare eccessivamente il materiale e da concedere il necessario riposo al personale. Nelle stazioni che dispongono di tre unità, una di esse sarà, di regola, in crociera, una in riposo e la terza in lavori.

Art. 54.

Dalle stazioni possono essere temporaneamente distaccate unità anche fuori della loro giurisdizione, per la vigilanza

di tratti di costa dipendenti da altri Circoli. L'ordine relativo è impartito dal Ministero, e tali unità dipendono, per la esecuzione della vigilanza, dai comandanti di Circolo nella cui giurisdizione sono distaccate.

Stazioni lacuali.

Art. 55.

Le *stazioni lacuali* sono incaricate del servizio di vigilanza sui laghi, e lo eseguono, di regola, con due unità, che prestano alternativamente il servizio di guardia notturna, mentre una terza rimane, per turno, franca agli ormeggi con i fuochi spenti.

In questo periodo anche l'unità in turno di franchigia può essere saltuariamente adibita a qualche servizio sussidiario o di seconda linea, sempre che siano stati ultimati i lavori di manutenzione e di riparazione necessari.

Art. 56.

Qualora le unità di cui dispone una stazione siano quattro, una di esse concorre al servizio di vigilanza appoggiando l'azione delle unità in servizio, o esegue la vigilanza in seconda linea o rimane in riserva per i servizi sussidiari.

In caso di cattivo tempo, il comandante della stazione può ordinare che l'unità di riserva stia sugli ormeggi pronta a muovere.

Normalmente passa in posizione di riserva l'unità che ha terminato il periodo di riposo e di lavori.

Stazioni lagunari.

Art. 57.

Le *stazioni lagunari* sono incaricate del servizio di vigilanza nelle acque della laguna veneta.

I turni di servizio per la scorta dei bastimenti e per la eventuale vigilanza ai porti di Lido e di Alberoni e nell'interno della laguna sono alternati con adeguati turni di franchigia per il riposo del personale e la manutenzione del naviglio.

Per il servizio di scorta notturna, un'unità deve essere sempre pronta a muovere.

Disposizioni comuni.

Art. 58.

Le linee di crociera, la durata normale delle crociere e dei servizi sui laghi, sulla laguna veneta e nei porti, gli orari dei servizi fissi e le particolari modalità di esecuzione della vigilanza sono determinate negli ordini permanenti di servizio approvati dal Ministero.

Art. 59.

Il passaggio dall'inattività all'attività o le variazioni dell'attività della combustione delle caldaie devono effettuarsi in un tempo sufficiente affinchè tutte le parti delle caldaie possano gradatamente subire le variazioni di temperatura.

Il comando di stazione e il comando di bordo devono regolare gli ordini in modo che le caldaie non subiscano sforzi repentini ed eccedenti il limite riconosciuto normale per il loro tipo.

Art. 60.

Negli ordini permanenti di servizio sono anche indicati l'andatura di macchina normale durante le crociere, i servizi portuali, di scorta, ecc., il regime del complesso elettrico e le disposizioni per l'impiego del proiettore e per l'uso dell'illuminazione elettrica.

Art. 61.

I comandanti delle stazioni hanno facoltà di mutare eventualmente, per cagione di cattivo tempo o di avarie, gli orari di uscita e di entrata delle unità e di sospendere servizi normali o già ordinati, informandone il comando del Circolo.

Art. 62.

Nel caso di puggiate motivate da cattivo tempo, i comandanti di stazione possono controllare l'azione dei comandanti di bordo, mediante le notizie metereologiche ufficiali richieste ai semafori o alle Regie capitanerie di porto della zona.

CAPO II. — *Bandiera e guidone distintivo.*

Art. 63.

La unità del naviglio della R. Guardia di finanza, quelle noleggiate aggregate alle stazioni e le imbarcazioni battono bandiera da guerra.

Le unità in armamento alzano tutti i giorni la Bandiera; le unità in disarmo alzano la Bandiera solamente nei giorni festivi.

I galleggianti che prestano servizio nell'interno dei porti, sulla laguna e sui laghi alzano la Bandiera nei giorni di gala e in quelli festivi, e quando abbiano a bordo per servizio e in divisa un ufficiale di grado superiore al sottotenente.

Le norme per l'uso degli altri distintivi militari navali, per gli onori e per le gale sono stabilite con decreto ministeriale, tenute presenti le disposizioni all'uopo in vigore per le navi da guerra, e di concerto col Ministro della Marina.

Art. 64.

All'àncora: la Bandiera si alza alle ore otto e si ammaina al tramonto del sole.

In navigazione: la Bandiera si tiene alzata qualunque sia l'ora purchè essa possa distinguersi, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, oppure quando s'incontrano navi che tengano spiegata la loro Bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità.

La Bandiera si alza pure qualunque sia l'ora e purchè se ne possano distinguere i colori, ogni qualvolta si lasci o si prenda un ancoraggio e ogni qualvolta, essendo all'àncora, venga alzata da navi militari presenti all'ancoraggio o che vi giungano o ne partano.

In porto e in navigazione la Bandiera si alza all'asta poppiera o al picco.

Art. 65.

E' assolutamente vietato a una unità del naviglio di abbassare per la prima la Bandiera per salutare qualsiasi altra nave.

Una unità del naviglio che riceva il saluto con la Bandiera da un'altra nave risponde ammainando lentamente, a mezz'asta, la Bandiera, per una volta sola, e rialzandola tosto che l'altra abbia finito di salutare.

Art. 66.

Le unità d'alto mare nella posizione di armamento tengono sempre alzato il «guidone distintivo» all'albero di maestra o all'albero unico. Le unità d'uso locale lo portano all'asta di prora, e soltanto durante la esecuzione del servizio.

Il guidone può essere temporaneamente ammainato, quando, per particolari ragioni di servizio, sia necessario non farsi riconoscere.

TITOLO IV.

GESTIONE PATRIMONIALE DEL NAVIGLIO E DELLE IMBARCAZIONI.

CAPO I. — *Gestione del naviglio.*

Art. 67.

Con i fondi all'uopo messi a loro disposizione i comandanti di legione provvedono alla gestione amministrativa dei galleggianti presi a nolo dall'industria privata e di quelli di proprietà erariale occorrenti per il servizio di vigilanza finanziaria in mare, sulla laguna, sui laghi e nei porti del Regno seguendo le norme stabilite dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato e dal presente Regolamento.

I comandanti delle stazioni del naviglio, per la parte amministrativa e contabile, corrispondono direttamente col comandante della legione.

Art. 68.

Entro il mese di marzo di ogni anno, i direttori tecnici, col concorso dei comandanti delle stazioni, compilano e trasmettono ai comandanti di legione, in due esemplari, il preventivo delle spese occorrenti nel successivo anno finanziario per l'esercizio dei galleggianti, dando ragione delle variazioni in confronto del preventivo precedente e indicando la forma che s'intende adottare per gli acquisti.

I comandanti di legione, riveduti i preventivi, li trasmettono al Ministero, entro il mese di aprile con le proprie informazioni e proposte.

Il Ministero, dopo verificati i preventivi stessi, ne restituisce un esemplare ai comandanti di legione con le proprie determinazioni.

Art. 69.

Agli acquisti ed alle riparazioni da farsi in economia, considerati nei preventivi di cui all'articolo precedente, possono provvedere i comandanti di legione per mezzo del direttore tecnico quando ogni singola spesa non ecceda le lire 2000.

Fino alla somma di lire 10,000 dispongono direttamente i comandanti di legione per i materiali di categoria c) di cui all'articolo 83.

Per somme maggiori, e quando trattisi di acquisti di materiali o di lavori non compresi nel preventivo annuale, necessita l'autorizzazione del Ministero, salvo il disposto dell'art. 75.

Art. 70.

Il collaudo dei materiali e dei lavori affidati all'industria privata e quello per l'accettazione delle forniture di combustibili e di lubrificanti, sono fatti, di regola, da apposita commissione nominata dal comandante di legione.

Art. 71.

Per il collaudo dei materiali, il servizio, l'esercizio e la conservazione degli scafi, degli apparati motori e dei meccanismi ausiliari sono applicabili i regolamenti e le istruzioni in vigore nella Regia Marina, in quanto non sia stato diversamente disposto col presente regolamento.

Quando lo richieda l'importanza dei lavori, dei collaudi o delle avarie, può essere domandato l'intervento degli organi del Genio Navale.

Art. 72.

I rifornimenti dei magazzini delle stazioni sono fatti, di regola, per i bisogni di un trimestre, salvo che per i materiali di prima necessità (combustibili, lubrificanti, cordami, ecc.), dei quali deve sempre esistere una congrua scorta per poter sopperire a eventuali occorrenze.

A tale scopo il direttore tecnico, d'intesa col comandante della stazione, presenta, prima della fine di ciascun trimestre, il fabbisogno dei materiali del trimestre successivo al comando di legione, il quale provvede per le ordinazioni necessarie.

Art. 73.

Per acquisti, lavori, affitti e vendita di materiali previamente autorizzati dal Ministero i comandanti di legione, sotto l'osservanza delle disposizioni di contabilità generale dello Stato, tengono e possono far tenere gli incanti pubblici e le licitazioni, conducono le trattative private, stipulano o possono far stipulare i contratti.

Art. 74.

I comandanti stessi approvano i contratti stipulati dietro loro delegazione, di regola nei limiti di somma di cui all'art. 69 e salva in ogni caso la disposizione dell'art. 19 della legge di contabilità generale dello Stato.

E' riservata al Ministero l'approvazione dei contratti stipulati direttamente dai comandanti di legione.

Art. 75.

I comandanti di legione hanno facoltà, in caso di necessità urgente, di acquistare materiali non compresi nei preventivi approvati, di cui all'articolo 68, purchè la spesa complessiva per l'esercizio del naviglio dipendente non ecceda la somma globale all'uopo stabilita dal Ministero.

Art. 76.

Per le spese dei lavori e degli acquisti da eseguirsi in economia, il comandante della legione emette ordini di pagamento a favore del direttore tecnico o del comandante della stazione, che ne rendono conto.

Art. 77.

I comandanti di legione possono anticipare ai comandanti delle stazioni costiere una somma non superiore a L. 200 per ogni unità d'alto mare della stazione, da servire ai comandanti di bordo per provvedere alle minute spese, con l'obbligo di renderne conto mensilmente.

Art. 78.

Per il pagamento del soldo e delle altre competenze spettanti al personale della Regia Guardia di finanza, si osser-

vano le norme del regolamento d'amministrazione del Corpo.

Al pagamento delle retribuzioni e dei soprassoldi al personale navigante e di maestranza, militare e civile, provvedono, a fine di mese e in base ai ruoli da loro compilati, i comandanti delle stazioni con i fondi che ricevono dai comandanti di legione.

Art. 79.

I comandanti delle stazioni sono consegnatari responsabili dei materiali e devono tenerne l'inventario e il registro di entrata e di uscita per categorie.

Essi sono responsabili dei materiali in carico alle stazioni anche se la loro custodia o l'uso siano affidati al personale di bordo o di officina.

I consegnatari sono soggetti alla resa del conto giudiziale alla fine di ogni esercizio finanziario e nel caso di cambiamento di gestione per tutti i materiali, esclusi quelli della categoria *e*) di cui all'art. 83.

Nel caso di cambiamento di gestione, le operazioni di consegna si compiono in contradditorio del consegnatario cessante e del subentrante, con l'intervento di un ufficiale delegato dal comandante della legione.

Art. 80.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio o dalla data del verbale di consegna (nel caso di passaggio di gestione) il consegnatario trasmette al comandante di legione il conto giudiziale, corredato dei buoni di carico o di scarico comprovanti le avvenute variazioni.

Insieme al conto giudiziale il consegnatario rimette al comandante di legione un prospetto riassuntivo delle variazioni avvenute nel valore dei materiali durante l'esercizio.

Art. 81.

Il comandante della legione verifica la regolare documentazione del conto, vi aggiunge il verbale di consegna, se vi fu cambiamento di gestione, e lo trasmette alla ragioneria centrale del Ministero, munito del certificato di conformità, non oltre il quindicesimo giorno dal ricevimento, insieme al prospetto riassuntivo di cui all'articolo precedente.

Art. 82.

Sono considerati custodi responsabili verso i consegnatari:

a) i comandanti di bordo ed i padroni, per lo scafo e relativi accessori e per tutti i materiali di coperta;

b) i direttori e i conduttori di macchina, i motoristi e gli elettricisti, rispettivamente per i materiali di macchina, per i motori e per i materiali elettrici;

c) i capi officina, per i materiali di officina, di scalo e di magazzino.

Art. 83.

Agli effetti della contabilità i materiali per l'amministrazione e l'esercizio del naviglio sono classificati come appresso:

a) scafi e relativi accessori; macchine e parti di macchina;

b) strumenti, utensili, attrezzi e cordami;

c) materiali diversi da lavoro e di consumo;

d) effetti di casermaggio costituenti dotazione di bordo;

e) mobili;

f) libri e pubblicazioni diverse.

I materiali si inscrivono nell'inventario con le rispettive voci, nelle quali si intendono compresi anche gli accessori che, per ognuno di essi, risultano descritti in separato foglio di matricola tenuto dal consegnatario.

Con apposita tabella approvata dal Ministero, sono indicati i materiali compresi nella suddetta categoria *c*).

Art. 84.

I materiali vengono inscritti nell'inventario col loro prezzo d'acquisto, quando il valore per il quale essi devono fare carico al consegnatario non sia stabilito da speciale tariffa.

Il prezzo d'inventario non può essere variato che in seguito a determinazione ministeriale.

Art. 85.

I materiali costruiti in officina, e quelli ricuperati in seguito a lavori o demolizioni, se reimpiegabili, vengono assunti in carico nell'inventario e inscritti nella rispettiva categoria, col prezzo di tariffa ovvero con quello di stima attribuito loro dal direttore tecnico.

I materiali ricuperati non reimpiegabili, vengono dichiarati fuori uso dal comandante della legione e inscritti, col valore di stima indicato dal direttore tecnico, in apposito registro dei materiali da alienare tenuto dal comandante della stazione.

Nello stesso registro vengono inscritti i residui della lavorazione, il polverino di carbone, i cascami, i recipienti e i materiali da imballare e vari, quando non siano più utilizzabili.

Art. 86.

I materiali che per vetustà o per altra causa non servono più all'uso cui erano destinati e non siano suscettibili di riparazione, ma reimpiegabili come materiale da lavoro o di consumo vengono, con disposizione ministeriale, scaricati dalle categorie rispettive, e inscritti nella categoria *c*) con la denominazione e con il valore di stima ad essi attribuiti.

Se tali materiali non sono utilizzabili, vengono dichiarati fuori uso dal Ministero e inscritti, col prezzo di stima, nel registro dei materiali da alienare di cui all'articolo predente.

Art. 87.

Gli oggetti di guarnizione o di complemento che dal magazzino passano a far parte di una macchina o di un meccanismo che è inscritto in consistenza con denominazione propria, si scaricano dall'inventario con l'indicazione precisa della loro nuova destinazione.

Art. 88.

Le variazioni nella consistenza dei materiali debbono essere comprovate da ordini di carico e di scarico, emessi dal comandante della legione.

Art. 89.

Per i materiali della categoria *c*), di cui all'articolo 83, gli ordini di carico e di scarico vengono emessi alla fine di ogni mese e nel caso di cambiamento del consegnatario, in base alle risultanze di un registro conto corrente, sul quale debbono essere annotate, giorno per giorno, le variazioni che si verificano in detti materiali.

Art. 90.

Per ogni lavoro che debba essere eseguito in officina, sullo scalo od a bordo, il direttore tecnico fornisce al capo officina la polizza relativa nella quale deve essere chiaramente indicato il lavoro che si deve eseguire. Spetta al capo officina, nel corso dei lavori, fare di questi il dettaglio nella polizza, la quale dura per tutto il tempo del lavoro ma non oltre la chiusura dell'esercizio finanziario in corso. In tal caso deve essere rinnovata per il lavoro rimasto incompiuto.

Art. 91.

Il capo officina tiene nota nella polizza di tutti i materiali e della mano d'opera impiegati nel lavoro, e, questo compiuto od alla fine dell'esercizio, restituisce la polizza al direttore tecnico, il quale, con la scorta delle richieste dei materiali al magazzino, controlla il regolare consumo dei materiali stessi e fornisce al comandante della legione gli elementi necessari per la emissione dei buoni di scarico per i materiali che non appartengono alla classe *c*) e dei buoni di carico per gli oggetti che sono stati costruiti o per quelli ricuperati.

Art. 92.

Le polizze di lavoro sono tenute dal capo officina anche se i lavori vengono eseguiti a bordo o sullo scalo. Per quelli di piccola manutenzione può essere compilata una sola polizza complessiva.

Art. 93.

La vendita degli oggetti e dei materiali dichiarati fuori d'uso è autorizzata, su proposta del comandante della legione, dal Ministero, che stabilisce la forma da adottarsi per la vendita, in relazione alla qualità degli oggetti e al prezzo indicato dal direttore tecnico.

I Comandanti di legione possono autorizzare la vendita dei materiali il cui valore di stima non sia superiore a L. 500.

Art. 94.

Il prezzo ricavato dalla vendita dei materiali deve essere versato in tesoreria in conto entrate del tesoro, unendo, a suo tempo, la quietanza al conto giudiziale.

Gli estremi della quietanza vengono indicati nel verbale di consegna dei materiali venduti, un esemplare del quale, insieme al verbale di vendita approvato e sottoposto a registrazione, viene rassegnato al Ministero.

Art. 95.

In caso di perdita, distruzione o deterioramento eccezionale di materiali, il custode responsabile compila un dettagliato verbale, nel quale deve specificare chiaramente le cause e le circostanze che li determinarono, e lo rimette all'autorità superiore.

Il comandante della legione, sentito il direttore tecnico che deve anche valutare il danno, esamina se il fatto possa attribuirsi in tutto o in parte a colpa, negligenza od imperizia del custode. Nel caso affermativo ordina l'addebito al responsabile e provvede al ricupero del valore relativo, che deve essere versato in tesoreria in conto entrate del tesoro. Nel caso negativo, autorizza lo scarico se il danno od il valore d'inventario non superi le L. 200 ovvero provoca l'autorizzazione di scarico dal Ministero.

Art. 96.

Alla vigilanza sulla gestione dei materiali provvede, di regola, il comandante di legione direttamente o per mezzo di suoi incaricati. Salvo ispezioni straordinarie, nel corso di ogni triennio il Ministero deve ordinare una verifica generale dei materiali di ciascuna stazione per accertare la consistenza effettiva dei medesimi in confronto alle scritture dei rispettivi consegnatari.

CAPO II. — *Imbarcazioni erariali o noleggiate dall'industria privata.*

Art. 97.

Le imbarcazioni erariali o noleggiate dall'industria privata, non assegnate al servizio del naviglio, sono in consegna — coi relativi attrezzi — ai comandanti di compagnia.

Art. 98.

Al noleggio delle imbarcazioni dall'industria privata provvedono, dietro autorizzazione del Ministero, i comandanti di legione osservando le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74.

Art. 99.

Alle spese occorrenti per l'esercizio delle imbarcazioni di cui ai precedenti articoli, quando non sono a carico dei locatori e singolarmente non eccedono la somma di L. 500, provvedono i comandanti di compagnia con i fondi loro somministrati dai comandanti di legione.

Quando le spese di cui sopra superano la detta somma vi provvedono direttamente i comandanti di legione fino a L. 2000.

Per somme maggiori provvede il Ministero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 1495.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 1167.

Erezione in Ente morale della fondazione « Opera pia Barone Giovanni Economo », in Trieste.

N. 1167. R. decreto 3 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in Ente orale la fondazione « Opera pia Barone Giovanni Economo », con sede nel comune di Trieste, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1926.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale « Luce » per la propaganda e la cultura a mezzo

della cinematografia, approvata con R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visti i Regi decreti 3 gennaio e 24 febbraio 1926, con i quali si provvede alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visto il R. decreto 18 marzo 1926, con il quale si provvede alla creazione della « Cinemateca agricola nazionale », con sede presso l'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;

Ritenuto che la situazione determinatasi posteriormente ai citati Regi decreti 3 gennaio e 24 febbraio 1926, per quanto si riferisce in genere ai maggiori compiti affidati all'Istituto nazionale « Luce » ed in ispecie al mandato conferito all'Istituto stesso con il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, impone la necessità di provvedere alla revisione della istitutiva struttura tecnica ed amministrativa dell'Istituto nazionale predetto, predisponendo i relativi organi atti allo svolgimento delle più vaste attribuzioni ed il relativo statuto organico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia è sciolto.

Art. 2.

Il cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi, senatore del Regno, Governatore di Roma, è nominato Regio commissario fino all'insediamento della nuova Amministrazione ordinaria del predetto Istituto.

Art. 3.

Al predetto Regio commissario è conferita la legale rappresentanza dell'Istituto ed i poteri del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il Regio commissario è assistito da una Commissione incaricata di provvedere, entro il più breve termine possibile e non oltre il 30 giugno 1927, alla predisposizione del nuovo statuto organico e della nuova struttura tecnica ed amministrativa dell'Istituto nazionale « Luce », al fine di armonizzare la stessa al lavoro derivante dalle maggiori attribuzioni e compiti affidati o da affidarsi all'Istituto predetto.

Art. 5.

La Commissione è così costituita:

S. E. il cav. di gr. cr. Filippo Cremonesi, senatore del Regno, Governatore di Roma, Regio commissario dell'Istituto nazionale « Luce », presidente;

Gr. uff. dott. Felice Ferrari Pallavicino, consigliere di Stato, segretario capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Gr. uff. marchese Giacomo Paulucci De' Calboli Barone, consigliere di legazione di 1ª classe, capo di gabinetto del Ministro per gli affari esteri;

Gr. uff. dott. Gino Gasperini, consigliere di Stato, capo di gabinetto del Ministro per l'interno;

Gr. uff. dott. Leonardo Severi, direttore generale dell'istruzione media al Ministero della pubblica istruzione;

Cav. di gr. cr. prof. Alessandro Brizzi, direttore generale dell'agricoltura, capo di gabinetto del Ministro per l'economia nazionale;

Comm. dott. Luigi Razza.

Art. 6.

Le conclusioni della Commissione saranno sottoposte al Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 7.

Il presente Regio decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di Accordi italo-austriaci.

Il 7 luglio 1926 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti Accordi stipulati tra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria:

1° Accordo firmato in Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Contea principesca del Tirolo, nonchè i tre protocolli ed il protocollo finale relativi all'Accordo stesso;

2° Accordo firmato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia;

3° Accordo firmato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

Tali accordi sono stati rispettivamente approvati coi seguenti Regi decreti-legge:

1° R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110;
2° R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111;
3° R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

Bollettino N. 153

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 luglio 1926

	Media		Media
Parigi	75 33	Belgio	68 83
Londra	141 64	Olanda	11 75
Svizzera	564 92	Pesos oro (argentino)	27 —
Spagna	463 25	Pesos carta (argent.)	11 90
Berlino	6 964	New-York	29 178
Vienna	4 12	Belgrado	52 —
Praga	86 50	Budapest	0 041
Romania	13 50	Russia (cervonetz)	—
Dollaro canadese	29 21	Norvegia	6 35
Albania	560 —	Oro	563 —

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso

CONSOLIDATI	3.50 % nett (1926) (ex cupon)	67 275
	3.50 % » (1902) id.	61 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto (ex cupon)	92 30
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	67 675

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 7-8 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di aprile 1924.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo n. 7 e 8 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XII (1924), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.**			
5-9-1922	Ditta Cannata Magni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pani di piombo.	222-64	24486	19-4-1924
5-9-1922	Ditta Cannata Magni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pani di piombo.	222-63	24485	19-4-1924
31-12-1921	« Derma » Società in Acc. T. Lucchetti & C., a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tessuti uso pelle e pellami in genere.	223-48	23093	26-4-1924
16-6-1922	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, a Piacenza	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sementi.	219-60	24067	3-4-1924
7-7-1922	Francesco Fiorito, a Catania	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: legno compensato.	221-44	24304	14-4-1924
26-9-1922	Quaker City Morocco Company, a Filadelfia, Penn, (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli di capretto e di marocco.	222-49	24474	19-4-1924
22-4-1922	Rand Refinery Limited, a Johannesburg Transvaal (Unione del Sud Africa)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli preziosi e leghe di metalli preziosi.	222-95	23713	24-4-1924
20-6-1922	Ditta P. D. Rasspe Söhne, a Solingen (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli grezzi e metalli parzialmente lavorati; oggetti di coltelleria; armi da taglio e da punta; utensili; macchine ed attrezzi agricoli; ferri per stivali; lastre di rame, di zinco e di acciaio, macchine per insaccare salsiccie, macchine per panetterie.	219-66	24073	3-4-1924
30-9-1922	Società Anonima Riseria di Robbio Lomellina, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: riso e relativi sottoprodotti come risina, mezza grana, pula, fecola di riso e simili.	223-20	24531	25-4-1924
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili).**			
31-8-1922	Ditta Attilio Barbieri, a Sesto Calende (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti, amaretti e simili.	222-23	24431	18-4-1924
20-7-1922	Giuseppe Bellingeri ed Eliso Uri, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogato di caffè, a base di ghianda.	221-63	24334	15-4-1924
19-8-1922	Achille Bertelli, a Brescia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: effervescenti, caramelle, confetti, conserve, paste, prodotti zuccherati in genere.	222-12	24416	18-4 1924
23-8-1922	Achille Bertelli, a Brescia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: effervescenti, caramelle, confetti, conserve, paste, prodotti zuccherati in genere.	222-14	24419	18-4-1924
18-9-1922	Ditta Emilio Besana & C., a Napoli	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: noci, nocelle, castagne e fagiuoli.	222-48	24472	19-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-7-1922	Ugo Borsetti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zafferano per uso alimentare.	221-6	24244	11-4-1924
29-4-1922	British Oriental Corporation, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: una speciale qualità di pasta alimentare.	224-9	23677	30-4-1924
21-7-1922	California Prune and Apricot Growere Inc., a San José, California (S. U. d'A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: frutti e legumi seccati e conservati in scatole di latta, marmellata di frutta, burro di frutta.	220-73	24190	10-4-1924
21-7-1922	California Prune and Apricot Growere Inc., a San José, California (S. U. d'A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: frutti e legumi seccati e conservati in scatole di latta, marmellata di frutta, burro di frutta.	220-74	24191	10-4-1924
28-6-1922	Ditta Catsiapis & Albanozzo, a Tripoli	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tè.	219-31	24029	2-4-1924
8-8-1922	Ditta Severino Cei, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	221-97	24397	17-4-1924
6-11-1923	Ditta M. Cinzano & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli, vini e liquori.	219-28	27083	1°-4-1924
13-5-1922	Dairymen's League Cooperative Association Inc., a Utica, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: panna, panna e latte, panna latte e latte condensato, burro; latte condesato, latte evaporato, latte in polvere, latte spannato in polvere, formaggio, formaggio parsialmente spannato, ecc.	220-53	23929	9-4-1924
13-6-1922	De Bruyn, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: margarina, oli e grassi commestibili.	219-54	24060	3-4-1924
26-7-1923	Luise Deprado in Ravotto, a Oneglia (Porto Maurizio)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olio d'oliva.	219-27	26851	1°-4-1924
8-7-1922	Giovanni Dubouloz, a Fondi (Caserta)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari e marmellate di frutta.	220-62	24171	9-4-1924
5-9-1922	Giovanni Dubouloz, a Fondi (Caserta)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve di pomodoro, alimentari in genere e marmellate di frutta.	222-45	24466	19-4-1924
29-6-1922	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger Varese (Como) e Lugano (Svizzera)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogato di caffè.	219-86	24087	4-4-1924
29-6-1922	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger Varese (Como) e Lugano (Svizzera)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogato di caffè.	219-87	24088	4-4-1924
25-7-1922	Industrie Alimenari Torino, Siccardi & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari in genere e particolarmente conserve e antipasti.	221-37	24287	14-4-1924
7-7-1922	James Keiller & Son, Limited a Dundee, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmellate. (Già registrato in Gran Bretagna al n 2819).	220-61	24169	9-4-1924
24-7-1922	« La Ferrarese », di Achille Ancona, a Ferrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato all'uovo.	221-3	24241	11-4-1924
15-11-1923	Giacomo La Rosa, a Palermo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari di qualunque genere conservati in scatole, barili ed altri recipienti, specialmente: salse ed estratti di pomidoro, pomidoro al naturale, pomidoro pelati, piselli verdi, carciofi al naturale, caponate di melanzane, melanzane alla parmigiana, melanzane fritte, tonno all'olio, tonno al ragù; tonno alla cacciatora, frutta allo sciroppo, marmellate in genere, condimenti per paste con sarde.	221-60	26980	15-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-2-1924	Ditta Locatelli Mattia, a Lecco (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti caseari e burri artificiali.	223-100	27602	30-4-1924
11-8-1922	T. Lupatini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: grasso alimentare da cucina.	222-6	24410	17-4-1924
16-7-1923	Aldo Macolan, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di carne.	222-70	26228	19-4-1924
28-12-1923	Ditta Martini & Rossi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth.	219-30	27166	1°-4-1924
18-9-1922	Oleificio « F. A. R. O. » Frantoiani - Associati - Raffineria - Olio, ad Albenga (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di oliva.	223-66	24575	28-4-1924
19-1-1922	Fernando Pallares y Hermano a Barcellona (Spagna)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olio d'oliva, commestibili d'ogni genere, escluse cioccolata e bevande. (Già registrato in Spagna al n. 29740).	224-2	23184	30-4-1924
26-10-1921	Ditta Stella Pedrazzi, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: Paste alimentari.	223-40	22540	26-4-1924
14-7-1922	Peek, Frean & Company, Limited a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolci e confetti d'ogni genere e cioccolato.	221-33	24279	14-4-1924
12-7-1922	Primaria Fabbrica Dolci Orientali Michele Valenti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un dolce speciale.	220-93	24226	11-4-1924
5-8-1922	Fernando Sanjurjo, a Buenos Aires	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva ed in genere oli alimentari. (Già registrato in Argentina al n. 48475.	222-26	24435	18-4-1924
17-11-1923	Società Anonima Fabbrica Italiana Prodotti Alimentari « Tanzi cav. Primo e Figli », a Roma	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro e conserve alimentari in genere, ragout, formaggi, carni salate e insaccate, vini, olio d'oliva.	222-90	26985	23-4-1924
28-10-1922	Società Anonima Semoleria e Pastificio « Cerere », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastina alimentare al latte.	223-74	24593	29-4-1924
27-9-1922	Società Anonima « Zeda », a Intra (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carmelle.	223-16	24527	25-4-1924
17-7-1923	Società Italiana di Prodotti Alimentari L. Torrigiani, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sardine di varie specie in conserva.	222-88	25113	23-4-1924
17-7-1923	Società Italiana di Prodotti Alimentari L. Torrigiani, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sardine di varie specie in conserva.	222-87	25112	23-4-1924
2-8-1922	S. P. A. B. Società Prodotti Alimentazione Bestiame Pinna & C. a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di alimentazione del bestiame bovino, equino, suino, ovino, pollame ecc. in panelli, in grano ed in farina.	221-92	24389	17-4-1924
5-8-1922	Società Sun-Maid Raisin Growers, a Fresno, California (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cibi e componenti di cibi e specialmente frutta secche, uve, frutta candite, carni preparate, sciroppi d'uva, uve e altri frutti o nocciole mescolate, olio da tavola, sciroppi per sifoni di soda, uve pigiate come riempimento di focaccie e di canditi.	221-71	24352	16-4-1924
18-7-1922	S. T. I. C. Società Torrefazione Importatori Caffè, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caffè torrefatto.	220-96	24231	11-4-1924
1-7-1922	Ditta Successori cav. P. Gabutti, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	221-13	24257	12-4-1924
26-7-1922	Angelo Vaccari, a Reggio Emilia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto di cioccolato alla vitamina ed altri prodotti alimentari mescolati ad elementi vitaminici.	220-79	24207	10-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
13-6-1922	Ditta G. Amaddii & Nipote, a Siena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	219-99	24103	5-4-1924
17-12-1921	Anita Angiolini ved. Bregonzio, a Santa Maria del Monte (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo.	219-77	23086	4-4-1924
8-6-1922	Ditta C. Anselmo & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino vermouth.	219-98	24102	5-4-1924
22-7-1922	Guido Luigi Basili, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico di anice.	221-64	24335	15-4-1924
22-7-1922	Guido Luigi Basili, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico di menta.	221-66	24337	15-4-1924
22-7-1922	Guido Luigi Basili, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico di anice.	221-65	24336	15-4-1924
22-6-1922	Guido Luigi Basili, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistingure: vino spumante.	220-17	24150	7-4-1924
22-6-1922	Guido Luigi Basili, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico di ginepro.	220-18	24151	7-4-1924
4-2-1922	Vincenzo Benedetti, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	222-85	23365	23-4-1924
2-8-1922	Ditta A. Boncinelli & F., a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo d'uva.	222-37	24452	18-4-1924
19-9-1921	Distilleria L. Amedeo Bonomelli & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth.	219-19	22651	1-4-1924
19-9-1921	Distilleria L. Amedeo Bonomelli & C., a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: vini marsala.	219-18	22650	1-4-1924
23-6-1922	Emilia Borri, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth e liquori.	220-21	24110	7-4-1924
13-6-1922	Ditta Bozzi e Crippa, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: acqua minerale.	219-55	24061	3-4-1924
6-12-1921	Bernardino Branca, Dolores Branca in Dolfin Boldù, e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	223-47	23060	26-4-1924
29-9-1922	Cantine Calamandrana di D. Giribaldi e figlio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini in genere.	223-19	24530	25-4-1924
11-7-1922	Ditta Davide Campari e C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	220-90	24224	10-4-1924
17-7-1922	Cesare Cassoni, a Udine	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	220-67	24180	9-4-1924
28-6-1922	Ditta Catsiapis & Albanozzo, a Tripoli	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tè.	219-32	24030	2-4-1924
7-6-1922	Giuseppe Contratto, a Canelli (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini spumanti.	219-96	24100	5-4-1924
6-12-1920	Primo Cremonesi, a Lodi (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	220-37	20691	8-4-1924
25-7-1922	Cinto Mario Cremonini, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra.	220-77	24196	10-4-1924
22-9-1922	Luigi Donini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	222-100	24502	24-4-1924
16-7-1921	Ditta Essenzificio Italiano, a Cremona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: essenze ed estratti in genere per liquori, profumi e simili.	222-73	22032	22-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-6-1922	Ditta G. Formia & C., a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore amaro.	220-54	24146	9-4-1924
3-12-1921	Ditta Angelo Carlo Innocenti, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir (liquore) stomatico.	223-44	22984	26-4-1924
24-8-1922	Vess Jones, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bevande non alcooliche e sciroppi per prepararle. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 110,004).	222-15	24420	18-4-1924
26-7-1922	Macdonald Greenlees & Williams (Distillers) Limited, a Leith, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: whisky. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 316.915).	220-81	24210	10-4-1924
11-8-1922	Ditta « Maestrini & Albino », a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli essenziali, essenze, eteri di frutta e profumerie, prodotti sintetici e chimici, estratti per liquori, liquori, sciroppi, vini e bevande in genere, prodotti medicinali, e specialità farmaceutiche, prodotti di erboristeria medicinale e aromatica, macchinari relativi alle industrie della profumeria, saponi, liquori, ciaccolato, confetture ed affini.	222-30	24440	18-4-1924
25-6-1923	Ditta Federico ed Eusebio fratelli Marazzi, a Sassuolo (Modena)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	222-89	26188	23-4-1924
1-7-1922	Valentino Mastrorilli, di Borzoli (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	221-58	24330	15-4-1924
16-5-1921	Gerardo Mazziotti, a Bolsena (Roma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino.	219-16	21633	1-4-1924
29-7-1922	Amedeo Monari, a Nave (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	221-8	24253	11-4-1924
29-7-1922	Amedeo Monari, a Nave (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	221-7	24252	11-4-1924
1-7-1922	Laboratorio Chimico Farmaceutico D. Monti, a Borgo S. Lorenzo (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore ricostituente.	221-50	24321	14-4-1924
30-5-1923	Ditta Cantine Ippolito Niccolini, a Carmignano (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino.	223-30	25086	25-4-1924
14-7-1922	Emanuele Nocella, a Tuglie (Lecce)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	220-63	24172	9-4-1924
22-6-1922	Ditta Ascenzo Patrassi & Figli, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	219-21	24023	1-4-1924
30-10-1922	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: punch.	223-84	24605	29-4-1924
30-10-1922	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppi di qualunque specie.	223-83	24604	29-4-1924
30-10-1922	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: punch.	223-82	24603	29-4-1924
30-10-1922	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale vermouth.	223-81	24602	29-4-1924
11-8-1922	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bevanda alcoolica.	222-5	24408	17-4-1924
28-2-1922	Luigi Savi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	222-84	23359	23-4-1924
19-7-1922	Distilleria Italiana cav. Giovanni Scuri & C., a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aperitivo.	221-62	24333	15-4-1924
10-6-1922	Ditta Giovanni Scuri & C., a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: distillato alcoolico della natura della grappa e del cognac.	220-22	24143	7-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-1-1923	Società Anonima Francesco Cinzano & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bevande non alcooliche.	223-67	24580	28-4-1924
20-2-1922	Società Anonima Distillerie Pedroni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	223-51	23342	28-4-1924
26-8-1922	Società Anonima Distillerie Pedroni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bibita o bevanda a base di caffè.	222-18	24423	18-4-1924
27-2-1922	Società in Accomandita « La Torino », a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini, liquori e prodotti medicinali.	223-54	23384	28-4-1924
14-2-1924	Società Fratelli Ferrero di Riccardo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth.	223-99	27592	30-4-1924
2-3-1922	Società F.I.L.E.S. (Fabbrica Italiana Liquori e Sciroppi), a Ferrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	220-92	23423	11-4-1924
28-6-1922	Società Queirolo & Saglietto, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'olivo.	220-19	24153	7-4-1924
30-9-1922	Giovanni Sodini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	222-50	24475	19-4-1924
2-7-1921	Ditta Cedral Tassoni, a Salò (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppi di cedro.	220-41	22010	8-4-1924
28-6-1922	Ditta « Tomatis Catterina vedova Cortosso Giuseppe », a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	220-9	24115	5-4-1924
6-10-1921	Ditta Fratelli Visani & C., a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: essenze ed estratti per liquori.	223-39	22538	26-4-1924
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
9-6-1922	Ditta A. C. Barbano & C., a Casale Monferrato (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifricio in forma di creme, paste liquidi ed in polvere.	219-40	24053	2-4-1924
9-6-1922	Ditta A. C. Barbano & C., a Casale Monferrato (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua colonia, ciprie e creme per la pelle, in genere.	219-39	24052	2-4-1924
23-9-1922	Ademaro Bartolocci, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: polvere per toletta.	223-2	24505	24-4-1924
15-4-1921	Saponeria Nazionale di Alfredo Beretta, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi in genere.	220-39	21478	8-4-1924
4-8-1922	Renato Bisoni, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria in genere, come estratti, acque profumate, acque da toletta, cosmetici, saponi, polveri da toletta, ciprie di ogni specie, ecc.	222-40	24455	18-4-1924
4-8-1922	Renato Bisoni, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di profumeria in genere, come estratti, acque profumate, acque da toletta, cosmetici, saponi, polveri da toletta, ciprie di ogni genere, ecc.	222-39	24454	18-4-1924
4-8-1922	Renato Bisoni, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ciprie di ogni specie ed altre polveri consimili per toletta, profumate o no.	222-38	24453	18-4-1924
4-7-1921	Alighiero Campostrini, Stabilimento per l'Industria di Saponi, Profumi ed affini, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di sapone modellato.	223-35	22087	26-4-1924
21-7-1922	Ditta C. Carani & dott. Veronese a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumerie.	220-99	24235	11-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
17-7-1922	Cesare Cassoni, Udine.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione per capelli e barba.	220-66	24170	9-4-1924
27-12-1921	Ditta Chiozza & Turchi, a Ferrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, saponi ed acque da toletta in genere.	219-76	23085	4-4-1924
18-7-1922	Joseph Crosfield & Sons, Limited, a Warrington, Laucashire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi d'ogni specie detergenti, preparati per bucato, profumerie, articoli da toletta, preparati per i denti e per i capelli.	220-68	24183	9-4-1924
29-9-1922	Saponerie Fratelli De Bernardi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponette in genere.	223-29	24550	25-4-1924
10-8-1922	Saponerie Fratelli De Bernardi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi e saponette in genere.	222-34	24445	18-4-1924
28-9-1922	Ditta Tommaso e Ottavio Del Conte, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di sapone modellato.	223-63	24570	28-4-1924
26-9-1922	Gioacchino D'Orio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rasoi di sicurezza e lame per i medesimi.	223-11	24518	25-4-1924
19-7-1922	Adriano Giovanni Fayaud, a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli essenziali, essenze e materie prime per la profumeria.	221-47	24314	14-4-1924
25-7-1922	Fiske Brothers Refining Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli lubrificanti e grassi. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 104504).	221-5	24243	11-4-1924
23-9-1922	Giulio Gruner, a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per toletta.	223-25	24544	25-4-1924
15-6-1922	Ditta ing. V. Marzocchi & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumi, estratti, profumerie ed articoli per toletta.	220-3	24107	5-4-1924
14-9-1922	Edvige Orini ved. Cimino, e minori Raffaele Cimino e Maria Cimino, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi duri, da bucato e da toletta; steariche, candele e lumini; creme per calzature, sottoprodotti della lavorazione saponi e profumerie in genere.	223-62	24566	28-4-1924
10-6-1922	Ditta Parfums d'Orsay Siegfried Berg, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi, ciprie, profumerie, preparati a base di cosmetico e medicinali; dispositivi e preparati per la cura dei denti, della bocca, per la cura della pelle e della barba, spazzole per denti e per unghie. (Già registrato in Germania, al n. 275318).	220-16	24144	7-4-1924
19-8-1922	Ernesto Piletti, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	221-78	24362	16-4-1924
19-8-1922	Ernesto Piletti, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	221-77	24361	16-4-1924
28-6-1922	Ditta L. Pizzigoni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature, vernici e grassi per cuoi, appretti per tessitura e saponi in genere.	219-85	24086	4-4-1924
14-7-1922	Ditta Fratelli Pucci, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta dentifricia.	221-55	24326	15-4-1924
8-8-1922	The Pure Oil Company, a Columbus (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli lubrificanti. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 84440).	221-96	24396	17-4-1924
8-2-1924	Ditta Scagliola & Romeo, a Reggio Calabria	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli essenziali di agrumi (bergamotto, arancio, mandarino, limone e derivati).	223-98	27444	30-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-8-1922	Ditta Amos Sgarbi, a Lecco (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli lubrificanti per automobili e per usi industriali.	222-11	24415	18-4-1924
25-9-1922	Ditta « Sirio » Fabbrica Profumerie e Saponi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi.	223-4	24508	24-4-1924
23-1-1922	Ditta « Sirio » Fabbrica Profumerie e Saponi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	222-80	23193	22-4-1924
17-11-1921	Ditta « Sirio » Fabbrica Profumerie e Saponi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	222-77	22637	22-4-1924
25-1-1921	Ditta « Sirio » Fabbrica Profumerie e Saponi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponette da toletta.	223-31	20890	26-4-1924
25-1-1921	Ditta « Sirio » Fabbrica Profumerie e Saponi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponette da toletta.	223-32	20891	26-4-1924
20-10-1922	Società Anonima Migone & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	223-72	24588	29-4-1924
7-12-1921	Società Anonima Prodotti Chimici Cesare Pegna & Figli, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua profumata da toletta.	223-94	22985	30-4-1924
30-1-1922	Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio lubrificante per motori d'automobili ed autoveicoli in genere.	222-82	23205	23-4-1924
18-11-1920	Società Anonima Vermondo Valli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cipria speciale.	220-33	20553	8-4-1924
18-11-1920	Società Anonima Vermondo Valli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone speciale.	220-36	20556	8-4-1924
18-11-1920	Società Anonima Vermondo Valli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema speciale per la pelle.	220-35	20555	8-4-1924
18-11-1920	Società Anonima Vermondo Valli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gelatina di glicerina e miele per la pelle.	220-34	20554	8-4-1924
26-11-1921	Enrico Turati, a Bovira (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale sapone disinfettante.	223-43	22675	26-4-1924
10-8-1922	Giovanni Venturi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: grassi fibrosi lubrificanti.	222-28	24438	18-4-1924
5-7-1922	Ditta Angelo Vidal, a Venezia e Mestre	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone da bucato.	221-42	24295	14-4-1924
16-6-1922	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutiche e profumerie igieniche.	219-63	24070	3-4-1924
16-6-1922	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali e profumerie igieniche.	219-62	24069	3-4-1924
16-6-1922	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutiche e profumerie igieniche.	219-61	24068	3-4-1924
16-6-1922	Società Dott. A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutiche e profumerie igieniche.	219-64	24071	3-4-1924
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
22-8-1922	Ditta Heinrich Altenback, a Ohligs-Solingen (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di coltelleria, rasoi, apparecchi a rasoi, macchinette per tagliare i capelli, strumenti chirurgici e strumenti per curare le unghie. (Già registrato in Germania al n. 279189).	222-13	24417	18-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-9-1922	Herman Behr & Company, Incorporated, a Brooklyn, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte e stoffe abrasive (smerigliate e simili). (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 157642).	223-26	24546	25-4-1924
6-5-1922	Bergische Stahl-Industrie, a Remscheid (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio in barre e pezzi fucinati, alberi per manovelle e simili. (Con diritto di priorità dal 7 gennaio 1922 data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio (n. 281,378).	219-20	23807	1-4-1924
10-11-1921	Ditta Bertieri & Vanzetti, a Milano	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: Un tipo di carattere da stampa.	220-46	22624	8-4-1924
6-9-1922	The Capewell Horse Nail Company, a Hartford, Connecticut (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: chiodi da cavallo. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 157472).	223-23	24536	25-4-1924
21-7-1922	Manifattura Italiana Guarnizioni per Macchine Colombo & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per guarnizioni in forma di fogli, corde, dischi, anelli, laminati e stampati, in qualsiasi colorazione, ottenuti da una composizione di fibra, d'amianto, gomma, zolfo ed altri ingredienti d'impasto.	220-98	24234	11-4-1924
2-6-1922	Officina Metallurgica Crescenzi & Omini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli ottenuti mediante la lavorazione della lastra metallica.	219-92	24096	5-4-1924
19-8-1922	Pasquale De Palo, a Barletta (Bari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine agricole loro parti e accessori e specialmente coltelli per trebbiatrici e mietitrici.	221-80	24364	16-4-1924
8-7-1922	Paolo Fest, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi in ferro ed acciaio saldati e non, greggi e zincati trafilati a freddo per industrie metallurgiche in genere; utensili per la lavorazione del ferro e del legno; cerchioni per ruote d'automobili, motocicli e cicli; vasche da bagno in ghisa porcellanata e scaldabagni.	220-86	24219	10-4-1924
10-7-1922	Guest, Keen & Nettlefolds Limited, a Smethwick (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: viti, dadi, bulloni, ribaditi, chiodi, copiglie, perni, ranelle, ganci, crampe, viere, anelli, barre d'acciaio, verghe di acciaio, billette di acciaio, barre di stagnola, cerchi di acciaio trapani a cricco, cesoie, leve di freno per cicli ed elementi di pedivelle per cicli. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 425846-47-48).	220-89	24223	10-4-1924
17-6-1922	Ferruccio Jarach e Nives Jarach, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchio per la lavatura e sciacquatura di stoviglie, bicchieri, posate e simili ad uso domestico.	219-65	24072	3-4-1924
31-8-1922	Paolo Jean-Mairet, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensilerie per la lavorazione del legno.	222-22	24430	18-4-1924
7-11-1921	Ditta Fratelli Kunze, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensileria metallica, articoli da ferramenta, macchine e parti di macchine.	219-13	22615	1-4-1924
8-6-1922	Manifattura Intrese Cinghie, a Intra (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio o d'altro, di ogni forma o dimensione, tacchetti, cacciatacchetti, ranelli, dischi di cuoio, rosoni, rosette di cuoio od altro.	219-10	24117	5-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-2-1922	Mappin & Webb, Limited, a Londra E. A. Sheffield (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli inargentati ed articoli di metalli preziosi, compreso alluminio, nichello, britannia ecc. e gioiellerie ed imitazioni di tali articoli e gioielli. (Già registrato nella Gran Bretagna).	223-49	23305	26-4-1924
23-12-1920	Ditta T. Marchetti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: recipienti d'uso personale o domestico in alluminio, come bicchieri, tazze ecc.	220-38	20721	8-4-1924
28-6-1922	Ditta Monfrini & Buzzi di L. Buzzi, E. Mussato & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine in genere, loro parti ed accessori.	219-70	24085	3-4-1924
22-7-1922	Multibestos Company, a Walpole (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di frizione utilizzati per guarnire le superficie di innesti, di freni, e per altri usi in cui sia in giuoco l'attrito.	221-1	24237	11-4-1924
20-10-1922	G. W. J. Murphy Company, a Amesbury Essex (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fermatende e parti relative. (Già registrato in Stati Uniti d'America al numero 148487.	223-73	24580	29-4-1924
28-6-1922	The Pickering Governor Company di Portland (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: regolatori per macchine. (Già registrato in Stati Uniti d'America al n. 51569).	219-84	24084	4-4-1924
28-6-1922	The Pickering Governor Company di Portland (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: regolatori per macchine. (Già registrato in Stati Uniti d'America al n. 52627).	219-83	24083	4-4-1924
7-6-1922	Ditta « Alluminium » Succ. Fratelli Perrero, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli d'alluminio in genere.	219-97	24101	5-4-1924
24-8-1921	Pluto Stoker Company K. & F. Weiss, a Vienna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impianti di focolari, impianti per il caricamento di graticole, parti di focolari, graticole e sbarre di graticole, utensili pel fuoco. (Già registrato in Austria al n. 49872).	223-36	22141	26-4-1924
24-8-1921	Pluto Stoker Company K. & F. Weiss, a Vienna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: focolari automatici per caldaie a vapore e simili. (Già registrato in Austria al n. 79285.	223-37	22142	26-4-1924
27-9-1922	Ransome Concrete Machinery Company, a Dunellen (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per cemento. (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al numero 114279).	223-12	24520	25-4-1924
28-6-1922	Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik, a Dusseldorf-Derendorf (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: corpi cavi di acciaio o ferro, con o senza saldatura, specialmente proiettili vuoti per artiglieria, recipienti per la conservazione di gas sotto forte pressione, tubi per condutture e tubi da caldaie. (Già registrato in Germania al n. 2771).	220-7	24113	5-4-1924
4-8-1922	Isidro Rodriguez Zarracina, a Saragozza (Spagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un carburatore. (Già registrato in Spagna al n. 35396).	222-98	24393	24-4-1924
29-7-1922	Adolfo Rossetti, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dischi per frizione, nastri per freni a frizione e guarniture di frizione in genere.	221-39	24290	14-4-1924
2-3-1922	Ditta Siemens & Halske A. G., a Siemensstadt (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine, veicoli ed apparati di ogni specie, nonchè apparecchi di comando e di segnalazione, sirene, trombe elettriche, apparecchi e dispositivi per illuminazione elettrica, trasmissione di forza e ventilazione; proiettori, ecc.	222-86	23422	23-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-10-1921	Siemens & Halske Aktien-Gesellschaft, a Siemensstadt presso Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine, veicoli ed apparati di ogni genere, nonchè apparecchi di fisica e di elettro tecnica, strumenti ed utensili, in particolare apparecchi di telefonia e telegrafia, quadri e tavoli di commutazione e loro accessori, materiale di linea, apparecchi di segnalazione elettrica, strumenti elettrici di misura, lampade elettriche. (Con diritto di priorità dal 29 giugno 1921 data del deposito effettuato in Germania dello stesso marchio, n. 273418).	223-91	22426	30-4-1924
24-6-1922	L. C. Smith & Bros. Tipewriter Co. a Syracuse (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da scrivere e relative parti ed accessori. (Già registrato in Stati Uniti d'America al n. 154844).	219-67	24078	30-4-1924
14-4-1922	Società Anonima Gillette Safety Rasor, a Parigi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rasoi di sicurezza, pezzi, lame, accessori per rasoi di sicurezza.	223-57	23527	28-4-1924
27-12-1921	Società Anonima Italiana Metalli ed Argenteria Arthur Krupp, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: posaterie e merci di alpacca naturale.	222-79	23082	22-4-1924
11-11-1922	Società Anonima La Victoria Arduino, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da caffè ed altri articoli per bar.	222-81	22945	23-4-1924
1-6-1922	Società « Gordios », a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: serrature, lucchetti, chiavi ed articoli analoghi.	219-33	24031	2-4-1924
7-11-1921	Società W. Goy & Co., a Francoforte sul Meno (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature, materiali di guarnizione ermetica e stagna, isolanti e coibenti, prodotti d'amianto, ganci e asole, pelli, articoli di gomma per industria delle calzature, cera oli e grassi tecnici, cinghie di trasmissione, tubi flessibili e manichette, automatici anticorrosivi, cuoiami. (Già registrato in Germania al n. 201924).	222-75	22584	22-4-1924
14-10-1922	Société Internationale de Machines Commerciales, a Parigi.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da stampare.	223-71	24584	29-4-1924
24-7-1922	Ditta Spinelli & Cane, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: oggetti d'argenteria in genere.	221-2	24240	11-4-1924
12-6-1922	The Standard Motor Company Limited, a Coventry (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna, articoli di metallo, veicoli, tappezzerie, casse di veicoli in legno, paraventi in legno e vetro, cappotte di veicoli in legno e materiali tessili. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 412, 671 a 412, 675).	219-52	24057	3-4-1924
3-6-1922	Sutcliffe, Speakman and Company, Limited, a Leigh (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine di qualunque specie e loro parti, metalli grezzi e lavorati, forni (Già registrato in Gran Bretagna al n. 422-698).	219-34	24033	2-4-1924
30-8-1922	Ternstedt Manufacturing Company a Detroit (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: chincaglieria, ferramenta, serrami, chioderia, viti, bulloni, catene, automobili e loro accessori e pezzi staccati, carozzeria e tutti i suoi accessori.	222-21	24429	18-4-1924
19-8-1922	Ditta Varale Antonio ,a Biella (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio e cuoi per cinghie e altri generi di cuoio.	221-82	24366	16-4-1924
30-4-1921	Ditta Volpi Luigi & C., a Piadena (Cremona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pompe, polverizzatori, solforatrici, pigiatrici, torchi, sgranatoi, aratri, erpici e macchine simili per agricoltura ecc. in genere e relative parti ed accessori.	222-72	21524	22-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-8-1922	Gustavo H. Wahuschaffe (detto Gustavo Wahuschaffe Ermani), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele per motori a scoppio.	221-85	24373	16-4-1924
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità di fisica; strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.			
14-6-1921	« Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft », a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici, specialmente accumulatori, loro parti ed accessori, specialmente piastre d'elettrodi, recipiente della pila, listelli d'unione tra le pile, scaffali per le pile, isolatori, sui quali stanno le pile o gli scaffali per le medesime, quadri di distribuzione, ecc. (Già registrato in Germania al n. 205301).	223-33	21749	26-4-1924
14-6-1921	« Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft », a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accumulatori elettrici ed accessori, pile galvaniche ed accessori. (Già registrato in Germania al n. 264362).	223-34	21750	26-4-1924
26-3-1923	Carlo Allioni e Dino Valente, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli elettrici e meccanici in genere.	220-26	25498	7-4-1924
11-8-1922	W. & T. Avery, Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da pesare. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 381-425).	221-72	24354	16-4-1924
29-9-1922	Ditta Bassano Grassi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da cucire, loro parti ed accessori.	223-17	24528	25-4-1924
3-7-1922	Bromograph Aktien Gesellschaft, a Mannheim (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi fotografici da riproduzione, loro parti e accessori, carte preparate e prodotti chimici per fotografia. (Già registrato in Germania al n. 182857).	220-56	24163	9-4-1924
19-7-1922	Elektricitäts-Gesellschaft Sirius m. b. H., a Lipsia (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elettromotori e dinamo per tutti i tipi di corrente, elettromotori con ancora di corto circuito e anelli di strisciamento motori a collettori, dinamo per forte tenzione e motori generatrici, avviatori, trasformatori elettrici ad una ancora, apparecchi di projezione per cinematografi, ecc.	221-61	24332	15-4-1924
16-9-1922	Fabrique Suisse d'Isolants, a Bretoubac (Svizzera)	Marchio di commercio destinato a contraddiguere: materiale isolante per l'elettrotecnica, per l'industria chimica e per uso meccanico.	222-68	24498	19-4-1924
6-9-1922	The Formica Insulation Company, a Cincinnati (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composti isolanti elettrici.	222-99	24487	24-4-1924
19-8-1922	Gesellschaft für Elektrotechnische Industrie m. b. H., a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi e strumenti per illuminazione, riscaldamento, cucina, raffreddamento, essiccamento, e ventilazione, impianti per conduttura d'acqua, stufe ad incandescenza, apparecchi per incandescenza, ecc. (Già registrato in Germania al n. 257572).	222-35	24446	18-4-1924
16-11-1921	F. Simon Harry, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine da scrivere. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 145-290).	223-92	22594	30-4-1924
11-10-1922	The Magnavox Company, a Oakland (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dispositivi elettrici amplificatori del suono, telefoni altosonanti, telefoni per navi, telefoni per velivoli, telefoni da tavola, scatole per amplificare la frequenza audion in apparecchi radiotelefonici, ecc. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 153-238).	223-68	24582	28-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-6-1922	Arthur Maitland Keays e Frank Paton-Moore il primo a Bournemouth e il secondo a Bursledon presso Southampton (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: grammofoni, ed apparecchi per la registrazione e la riproduzione dei suoni, cilindri e dischi per grammofoni, tavolini, mobili e sopporti per grammofoni accessori, pezzi staccati e pezzi di ricambio per grammofoni ed apparecchi per registrazione e riproduzione dei suoni.	219-94	24098	5-4-1924
11-8-1922	Gabriella Marone ved. Banfi, a Pinerolo (Torino)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: indicatori di livello e di temperatura di liquidi in serbatoi.	222-31	24441	18-4-1924
30-6-1922	Miehle Printing Press and Manufacturing Company a Chicago, Illinois (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: presse per tipografie.	220-20	24154	7-4-1924
15-7-1922	Gaetano Peruzzi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di meccanica in genere, e di meccanica di precisione.	221-34	24280	14-4-1924
8-11-1921	Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Actien-Gessellschaft, a Colonia s/R. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dischi fonografici. (Già registrato in Germania al n. 273974).	220-45	22586	8-4-1924
28-6-1922	Royal Typewriter Company Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per scrivere e loro parti. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 142-117).	220-6	24112	5-4-1924
11-3-1922	Joannes Sobawa, a Brieg (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: compassi. (Già registrato in Germaia al n. 280-506).	220-51	23435	9-4-1924
15-7-1922	Società Italiana Servizi Radiotelegrafici e Radiotelefonici, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ricevitori radiotelegrafici.	220-65	24176	9-4-1924
15-7-1922	Società Italiana Servizi Radiotelegrafici e Radiotelefonici, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ricevitori radiotelefonici.	220-64	24175	9-4-1924
10-7-1923	Fratelli V. U. Tatò, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi radiotelefonici.	219-25	26216	1-4-1924
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
1-7-1922	Fabbrica d'Armi Pietro Lorenzotti, a Brescia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fucili da caccia, armi da fuoco e loro accessori.	220-82	24212	10-4-1924
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
2-7-1921	Alfred Ott. Aktiengesellschaft Chemische Fabrik für Teererzeugnisse, a Erwitte, Westfalia (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali isolanti e materiali per ricoprire i tetti. (Già registrato in Germania al n. 264-924).	219-12	22009	1-4-1924
9-12-1921	Ditta Serafino Biancardi, a Zorlesco (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: terraglie, stoviglie e laterizi in genere.	219-72	23061	4-4-1924
3-7-1922	Giovanni Della Coletta, a Udine	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti in cemento misti a detriti di legno, amianto, fibre in genere, ecc.	220-55	24162	9-4-1924
6-6-1922	Ditta Magnani Rondoni & Castori, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali in genere per solai e soffitti.	219-37	24038	2-4-1924
11-9-1922	Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & C. A. G., a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ceramiche. (Già registrato in Germania al n. 3551).	222-46	24468	19-4-1924
4-9-1922	Società Anonima Mineraria Italiana, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conglomerato speciale servente per pavimentazione, rivestimento di pareti, come pure per oggetti impermeabili.	223-65	24572	28-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
28-8-1922	American Stove Comp. a St. Louis (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: riscaldatori a gas, stufe ad olio, stufe a gasolina ed a vapore, fornelli e forni a vapore. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 57773).	221-88	24381	16-4-1924
29-8-1922	Giuseppe Brambilla, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sistema di portalampade speciale per impedire i furti delle lampade elettriche.	222-20	24427	18-4-1924
12-6-1922	Ditta Capellini & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cucine economiche.	219-51	24055	3-4-1924
9-10-1923	Guido Carpi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carburatori per motori a scoppio.	220-28	26831	7-4-1924
11-9-1922	Celestino Corti, a Lecco (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stufe.	222-59	24491	19-4-1924
11-9-1922	Celestino Corti, a Lecco (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stufe.	222-60	24492	19-4-1924
28-12-1921	Filma Oil Burners, Limited, a Londra	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: bruciatori per combustibili liquidi, in metallo. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 418330).	220-50	22980	8-4-1924
30-4-1921	Fabbrica Italiana Lampade Intensive Speciali, Mario Longoni, a Novi Ligure (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade e lampadine elettriche in genere.	220-40	21521	8-4-1924
15-6-1922	Ditta Industria Lampade Elettriche Radio-Filem a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade elettriche e macchine ed accessori per la fabbricazione di lampade elettriche.	220-1	24105	5-4-1924
31-7-1922	Ditta Manesta & De Bernardi, a Bovisa (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampadine elettriche ricostruite.	221-12	24256	12-4-1924
7-7-1922	Ugo Peruzzi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampadine elettriche.	221-28	24269	12-4-1924
7-6-1922	Ugo Peruzzi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampadine elettriche.	219-95	24099	5-4-1924
25-7-1922	Carl Prinz Aktien-Gesellschaft für Metalwaren, a Wald-Rhld (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: Apparecchi d'illuminazione, riscaldamento e cucina; apparecchi ed attrezzi per refrigerare, asciugare e ventilare, impianti di condotti d'acqua, di bagni e gabinetti di decenza, articoli di coltelleria, cucchiai, forchette ecc. (Già registrato in Germania al n. 280659).	220-78	24197	10-4-1924
12-8-1922	The Pure Oil Company, a Columbus (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gasolina. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 135503).	222-10	24414	17-4-1924
12-5-1923	Stella Gill Coke and Bye-Products Company Ltd, a Newcastle-upon-Tyne (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carbone coke.	220-25	25072	7-4-1924
11-3-1922	Ditta Giuseppe Zalli, a Empoli (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele steariche, di paraffina, miscugli ecc.	223-58	23590	28-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.**			
10-4-1923	Ditta « Blico Sport », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli sportivi e pelletterie.	221-10	25657	11-4-1924
26-8-1922	Ditta « La Forte Abruzzo » di Di Pietro Franco, a Padova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: chitarre per la confezione dei maccheroni.	222-19	24426	18-4-1924
15-9-1922	The Dumlop Rubber Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: palle pel giuoco del golf. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 425439).	222-67	24497	19-4-1924
7-7-1922	Silvio Garbarino ed Enrico Garbarino, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dispositivo porta salviette, asciugamani ed altri oggetti d'uso domestico.	221-59	24331	15-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera per pavimenti, in tavolette ed in pezzi.	219-50	24050	2-4-1924
27-12-1921	Società Anonima Italiana Metalli ed Argenteria Arthur Krupp, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: posaterie e merci d'alpacca argentato.	219-73	23081	4-4-1924
27-12-1921	Società Anonima Itàliana Metalli ed Argenteria Arthur Krupp, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vasellame ed oggetti da cucina in nichel.	219-74	23083	4-4-1924
27-12-1921	Società Anonima Italiana Metalli ed Argenteria Arthur Krupp, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vasellame ed oggetti di cucina in alluminio.	219-75	23084	4-4-1924
13-12-1923	Società Anonima Officine Meccaniche di Pinerolo, a Pinerolo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giocattoli in legno, piccoli lavori artistici in legno, mobili, costruzioni in legno.	219-29	27133	1-4-1924
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria e valigeria.**			
26-9-1922	Serafino Aliprandi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: selle per cicli e motocicli.	223-10	24517	24-4-1924
24-7-1922	J. B. Brooks & Co. Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sellini per cicli e motocicli, sostegni posteriori per sellini di motocicli e scatole di utensili. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 421255.	220-76	24194	10-4-1924
3-8-1921	Ditta Angelo Costa & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette, pezzi di ricambio, materiale di costruzione in genere, accessori per biciclette.	223-38	22164	26-4-1924
28-6-1922	Ditta Fabbri Giusto, a Pavia	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: automobili, cicli e motocicli.	219-69	24082	3-4-1924
18-10-1920	Pietro Faggi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo speciale di biciclette.	220-32	20384	8-4-1924
27-2-1922	Felice Gilardini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ruote di biciclette, motociclette, automobili, autocarri e di veicoli in genere e parti delle dette ruote.	223-55	23385	28-4-1924
17-11-1921	Hannoversche Gummiwerke « Excelsior », Aktiengesellschaft, ad Hannover, Linden (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni e camere d'aria per veicoli.	219-17	22641	1-4-1924
7-7-1922	« La Vulcanite » Società in nome collettivo F. Goffredo Bellomo & Roberto Messa, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperture e camere d'aria per ruote d'automobili e motociclette, ricostruite e ridotte a nuovo.	220-85	24217	10-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-10-1922	Liga Gummiwerke A. G., a Francoforte sul Meno (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pneumatici per biciclette e motociclette come pure per automobili, copertoni per biciclette e motociclette come pure per automobili, cerchioni pieni per vetture e camioni, anime di protezione ecc.	223-78	24597	29-4-1924
26-10-1922	Liga Gummiwerke A. G., a Francoforte sul Meno (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pneumatici per biciclette e motociclette, come pure automobili, copertoni per biciclette e motociclette come pure per automobili, cerchioni pieni per vetture e camioni anime di protezione ecc.	223-77	24596	29-4-1924
15-11-1921	Ditta Fratelli Magistroni, a Vedano al Lambro (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli e veicoli in genere e relative parti ed accessori come telai, guarniture ecc.	219-14	22631	1-4-1924
15-11-1921	Ditta Fratelli Magistroni, a Vedano al Lambro (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, motocicli e veicoli in genere e relative parti ed accessori come telai, guarniture ecc.	219-15	22632	1-4-1924
20-2-1922	Luigi Giorgio Pauer, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili, motoscafi, motori a scoppio, loro parti ed accessori, nonchè carburatori ed apparecchi per regolare e migliorare la composizione della miscela tonante.	224-6	23341	30-4-1924
25-10-1921	Ditta Figli di Raffaele Sacerdote, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: freni per bicicli.	222-91	22526	24-4-1924
24-10-1922	The « Sentinel » Waggon Works (1920) Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli automobili per via ordinaria e ferroviaria.	223-76	24595	29-4-1924
6-10-1921	Società Anonima Edoardo Bianchi Fabbrica Automobili e Velocipedi a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	219-71	22446	4-4-1924
6-7-1922	Società Chiribiri & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un tipo di motore per autoveicoli.	221-24	24265	12-4-1924
6-7-1922	Società Chiribiri & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un tipo di motore per autoveicoli.	221-23	24264	12-4-1924
6-7-1922	Società Chiribiri & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un tipo di motore per autoveicoli.	221-22	24263	12-4-1924
9-8-1922	Società Italiana Lavorazione Celluloide Affini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: parti metalliche di biciclette, motociclette ed autoveicoli rivestiti di celluloide.	221-99	24400	17-4-1924
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
5-7-1922	Balstone, Cooke & Company Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone in pezza.	220-58	24165	9-4-1924
5-7-1922	Balstone, Cooke & Company Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone in pezza.	220-59	24167	9-4-1924
16-6-1922	Joseph Baucroft & Sons Company a Wilmington, Delaware (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mercanzie, di cotone sciolte. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 129603).	220-4	24108	5-4-1924
31-8-1922	Ditta Pietro Bellora, a Gallarate (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti.	222-24	24432	18-4-1924
31-8-1922	Ditta Pietro Bellora, a Gallarate (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti.	222-25	24433	18-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-9-1923	J. & P. Coats, Limited, a Paisley Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: cotone da cucire. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 123655).	219-78	26612	4-4-1924
27-9-1923	J. & P. Coats, Limited, a Paisley Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: cotone da cucire. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 123657).	219-80	26614	4-4-1924
27-9-1923	J. & P. Coats, Limited, a Paisley Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: cotone da cucire. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 123656).	219-79	26613	4-4-1924
4-9-1922	Mc. Connel & C. Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone e fili di cotone per cucire.	222-44	24465	19-4-1924
20-10-1922	Fratelli De Negri, a S. Leucio (Caserta)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperte.	223-70	24587	28-4-1924
24-10-1922	Dollfus-Mieg & C.ie Société Anonyme, a Mulhouse (Francia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati, ritorti, fili, lacci, nastri, merletti, tulle, tessuti ed articoli di passamaneria, di ricamo e di beretteria, in cotone, seta, lino, lana, juta ramie, cascami, seta artificiale ed altre materie tessili in oro, argento, ecc. (Già registrato in Francia al n. 35372).	223-75	24594	29-4-1924
30-6-1922	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di cotone.	219-91	24095	5-4-1924
8-8-1922	Ditta Fratelli Fornasa & C., a Marsciano (Perugia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato per calze.	221-98	24398	17-4-1924
14-6-1922	Hanfwerk Füssen Immenstadt A. G., a Immenstadt (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fili di legatura fini e cordicelle, fili di legatura comuni e corda da pacchi, refe per tessuti, refe per calzolai, fili ritorti, fili di legatura imbianchiti e colorati. (Già registrato in Germania al n. 15142).	219-57	24063	3-4-1924
7-7-1922	Achille Lepre, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone (telerie) o di lino.	221-49	24316	14-4-1924
22-9-1922	Ditta Enrico Masera & C., a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone in genere.	223-1	24504	24-4-1924
3-11-1923	Ditta Vito Mayellaro fu L. a Bari	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone da cucire, da uncinetto e da ricamo.	220-29	26907	7-4-1924
3-11-1923	Ditta Vito Mayellaro fu L. a Bari	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di lana.	220-30	26908	7-4-1924
28-8-1922	Ditta Giuseppe Mazzantini, a Livorno	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti.	221-87	24380	16-4-1924
15-11-1921	Ditta S. Menning & C. Torley, a Saronno Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e cordonetti di seta e seta artificiale da cucire e ricamare.	220-48	22630	8-4-1924
3-8-1922	Ester Müller, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistiguere: tessuti di cotone.	221-93	24391	17-4-1924
3-8-1922	Ester Müller, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddisinguere: tessuti di cotone.	221-94	24392	17-4-1924
22-2-1922	Salvator Nahmias a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone e simili.	224-7	23351	30-4-1924
19-7-1922	Alessandro Panzeri, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di seta confezionati sia in matassine che in spolette.	220-97	24232	11-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
25-9-1922	Ditta Fratelli Porinelli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filo cucirino da imbastire.	223-6	24511	24-4-1924
25-9-1922	Ditta Fratelli Porinelli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filo forte per cucire.	223-5	24509	24-4-1924
9-8-1922	Ditta Lamberto Ressi, a Bologna	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone e tele madapolam.	222-3	24404	17-4-1924
9-8-1922	Ditta Lamberto Ressi, a Bologna	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone e tele madapolam.	222-2	24403	17-4-1924
9-8-1922	Ditta Lamberto Ressi, a Bologna	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone e tele madapolam.	222-1	24402	17-4-1924
24-1-1922	Fabbrica Imitazione Pelli Carlo Robecchi, a Monza (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti imitanti il cuoio e la pelle.	224-3	23195	30-4-1924
23-9-1922	Ditta Severo & Gomarasca, a Gallarate (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tela di cotone detta « madapolam ».	223-3	24506	24-4-1924
20-7-1922	Società Anonima Cooperativa Unione Commercianti in Tessuti, a Rovellasca (Como)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: pezze di tela « madapolam ».	221-46	24306	14-4-1924
29-9-1922	Società Anonima « Lario », a Nesso (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti elastici in genere nonchè nastri e treccie elastiche e nastri e treccie fisse.	223-18	24529	25-4-1924
19-8-1922	Società E. I. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, Delaware (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio artificiale od imitazione di cuoio.	221-76	24360	16-4-1924
16-8-1922	Società Seta Artificiale di Padova, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti di seta artificiale.	221-75	24358	16-4-1924
21-8-1922	Raffaello Tesi, a Borgo S. Lorenzo (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone.	222-42	24457	19-4-1924
21-8-1922	Raffaello Tesi, a Borgo S. Lorenzo (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone.	222-43	24458	19-4-1924
21-8-1922	Raffaello Tesi, a Borgo S. Lorenzo (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone.	222-41	24456	19-4-1924
13-6-1922	Textileather Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoi artificiali imitazioni e surrogati del cuoio.	219-100	24104	5-4-1924
24-12-1921	Ditta Fratelli Vergnano, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti in genere.	223-46	23042	26-4-1924
19-10-1921	Ditta successore di Martino Wolf di A. Borgomanero fu R., a Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di lana e cotone.	222-74	22472	22-4-1924
29-6-1922	Zwirnerei und Nähfadenfabrik Herm. Dignowity A. G., a Chemnitz (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotoni greggi, colorati e sbiancati, filati per cucire a due o più fili, filati per uncinetto per maglierie, per ricamo e per rammendo. (Già registrato in Germania al n. 240374).	219-88	24089	4-4-1924
29-6-1922	Zwirnerei und Nähfadenfabrik Herm. Dignowity A. G., a Chemnitz (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotoni greggi, colorati e sbiancati, filati da cucire a due o più fili, filati per uncinetto per maglierie, per ricamo e per rammendo. (Già registrati in Germania al n. 240-373).	219-89	24090	4-4-1924
29-6-1922	Zwirnerei und Nähfadenfabrik Herm. Dignowity A. G., a Chemnitz (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotoni greggi, colorati e sbiancati, filati per cucire a due o più fili, filati per uncinetto per maglierie, per ricamo e per rammendo. (Già registrato in Germania al n. 235-222).	219-90	24091	4-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
18-7-1922	Pietro Audifredi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in genere.	221-35	24281	14-4-1924
1-8-1922	Blakey's Boot Protectors, Limited, a Leeds (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salvatacchi e salvasuole per calzature, fatti di gomma od aventi gomma come loro ingrediente predominante. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 425-523).	221-68	24342	15-4-1924
1-8-1922	Blakey's Boot Protectors, Limited, a Leeds (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salvatacchi e salvasuole per calzature, fatti di gomma od aventi gomma come loro ingrediente predominante. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 425-524).	221-67	24341	15-4-1924
4-7-1922	Ditta Bocca Peyroleri e Rag. Perisi, a Torino	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: calzature.	221-15	24260	12-4-1924
4-7-1922	Ditta Bocca Peyroleri e Rag. Perisi, a Torino	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: calzature.	221-14	24259	12-4-1924
18-7-1922	Ditta Borghi & Picollo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze.	221-36	24282	14-4-1924
20-7-1923	Ditta G. B. Borsalino fu Lazzaro & C., ad Alessandria	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli e articoli di cappelleria in genere.	219-26	26290	1-4-1924
10-10-1922	Fratelli De Negri, a S. Leucio (Caserta)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperte.	223-69	24586	28-4-1924
20-8-1920	Ditta Dent Allcroft & C. Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guanti.	222-71	20177	22-4-1924
29-7-1922	Pilade Gherardelli, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature, nera e colorata.	221-57	24329	15-4-1924
8-7-1922	Pilade Gherardelli, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature nere colorate e simili.	221-53	24323	15-4-1924
8-7-1922	Pilade Gherardelli, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature nere e colorate e simili.	221-52	24322	15-4-1924
7-11-1921	Società W. Goy & C., a Franco-forte sul Meno (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacchi e suola di gomma. (Già registrato in Germania al n. 265-293).	222-76	22585	22-4-1924
26-7-1922	Samuel Higby Camp, a Jakson Michigham (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: busti (corsets). (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 126-825).	220-80	24208	10-4-1924
27-10-1922	Julius Kayser & Co., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sottovesti di ogni genere, guanti, calzetteria e tessuti.	223-79	24599	29-4-1924
27-10-1922	Julius Kayser & Co., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzetteria.	223-80	24600	29-4-1924
27-12-1921	Ditta S. Lindauer & Co., a Cannstatt, Württ (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: busti, correttori per busti, fascie, reggipetto, dispositivi di correzione, imbottiture, jupon, calzoncini liberi o riuniti al busto, imbottiture per busto, reggi calze, bretelle, ricami e festoni, ricami svizzeri, cordoncini, busti per vetrina. (Già registrato in Germania al n. 140-826).	222-78	22979	22-4-1924
4-7-1922	« Palma » Kautschuk Geselleschaft m. b. H., a Vienna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: suole e sottosuole per scarpe di qualsiasi natura e materia.	220-83	24214	10-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-10-1923	Ditta Pirelli & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacchi fissi in tutta gomma.	220-27	26830	7-4-1924
7-7-1922	Achille Ripamonti, a Monza (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli e berretti.	220-60	24168	9-4-1924
16-9-1922	Ditta G. Saita & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze ed articoli in maglia di qualsiasi genere.	222-69	24499	19-4-1924
15-6-1922	Società Anonima Calzifici Italiani Riuniti, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze.	220-2	24106	5-4-1924
21-2-1922	Società Anonima Cappellificio Gio. Berti & Figli, a Voghera (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli per uomini.	224-8	23389	30-4-1924
6-9-1922	Società Anonima Carlo De Micheli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinture, ghette, bretelle, giarrettiere, mollettiere, impermeabili ed altre minuterie metalliche.	222-58	24488	19-4-1924
24-6-1922	Società « Henderson & Ervin », a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biancheria personale d'ogni specie, comprese combinazioni e simili.	219-22	24024	1-4-1924
10-8-1922	Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze.	221-100	24406	17-4-1924
3-6-1922	Ditta Stefanini & Mecci, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: finimenti e articoli accessori in genere per bretelle, cinture, giarrettiere, busti e simili.	219-35	24034	2-4-1924
27-9-1922	Ditta Turci Luigi & Figlio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pianelle.	223-15	24524	25-4-1924
2-9-1922	Ditta Mario Villanis & Figlio, a Recco (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature d'ogni genere.	223-22	24535	25-4-1924
2-9-1922	Ditta Mario Villanis & Figlio, a Recco (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature d'ogni genere.	223-21	24534	25-4-1924
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
3-10-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	223-86	24615	29-4-1924
3-10-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	223-87	24616	29-4-1924
3-10-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	223-88	24617	29-4-1924
3-10-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	223-89	24618	29-4-1924
3-10-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	223-90	24621	29-4-1924
3-10-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	223-85	24610	29-4-1924
2-8-1922	British-American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	221-70	24350	15-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-5-1922	Hadges Nessim Cigaretten G. m. b. H., ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacchi grezzi, prodotti di tabacco e carta da sigarette. (Già registrato in Germania al n. 263-678).	222-96	23787	24-4-1924
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.			
30-3-1922	Philipps' Patents Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuscinetti, guarnizioni e pezzi di gomma destinati ad essere applicati su suole o tacchi, suole e tacchi di calzature. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 307-911 e 423-833).	222-93	23558	24-4-1924
19-8-1922	Nicola Stabile, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti in genere di gomma lavorata e particolarmente dischi per pompe e accessori per macchine.	221-81	24365	16-4-1924
		Classe XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria			
17-8-1920	The Conklin Pen Manufacturing Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne stilografiche e parti accessorie, matite, porta-matite e parti accessorie.	220-31	20198	8-4-1924
21-12-1921	Joseph Dixon Crucible Company, a Jersey, New Jersey (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: matite. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 107-493).	223-45	23004	26-4-1924
23-8-1922	Ditta A. W. Faber, a Stein presso Nürnberg (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: matite, portamatite, matite colorate, matite pastello, matite brevettate, matite per artisti e relativi annessi, matite copiative, matite a inchiostro, creta, matite di creta, porta-creta, ecc. (Già registrato in Germania al n. 285-369).	221-83	24367	16-4-1924
26-9-1922	Ditta Heintze & Blanckertz, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per scrittoio, disegno e pittura, articoli di cancelleria e scuola (esclusi i mobili), articoli d'insegna. (Già registrato in Germania al n. 287-977).	223-8	24513	24-4-1924
26-9-1922	Ditta Heintze & Blanckertz, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per scrittorio, disegno e pittura articoli di cancelleria studio e scuola (esclusi i mobili, temperini, raschietti per cancellare, coltelli per aprire le lettere e forbici) articoli di insegna. (Già registrato in Germania al n. 271-913).	223-9	24514	24-4-1924
8-7-1922	Ditta Fratelli Lucchetti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: buste e carta da lettere.	220-88	24221	10-4-1924
20-2-1922	Antonio Moneta, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: almanacchi giornalieri a blocco.	222-83	23344	23-4-1924
10-8-1922	Ditta Nielson Werk G. m. b. H., a Hamburg-Blankenese (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne stilografiche e parti di esse.	222-4	24407	17-4-1924
11-3-1922	Ditta Luciano Sardella & Figlio ad Acireale (Catania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta ed oggetti da essa derivati ed oggetti di cancelleria in genere	219-82	23437	4-4-1924
11-3-1922	Ditta Luciano Sardella & Figlio ad Acireale (Catania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta ed oggetti da essa derivati ed oggetti di cancelleria in genere.	219-81	23436	4-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-8-1922	Schwan-Bleistift-Fabrik Schwanhäusser già Grossberger & Kurz, a Norimberga (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: matite nere e colorate, matite copiative, matite per lavagna, matite automatiche, gesso, gomma per cancellare e portapenne. (Già registrato in Germania al numero 29130).	222-16	24421	18-4-1924
24-8-1922	Schwan-Bleistift-Fabrik Schwanhäusser già Grossberger & Kurz, a Norimberga (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per scrittura, disegno, pittura e per modellare, gesso per bigliardo e per annotazioni, articoli per ufficio e per contabilità (mobili esclusi) tempera-matite, articoli per insegnamento, misure, nastri di gomma (non tessuti), fermagli per penne stilografiche, pennini d'oro, penne stilografiche. (Già registrato in Germania al numero 123-600).	222-17	24422	18-4-1924
31-8-1922	Strathmore Paper Company, a West Springfield (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte per nozze, per registri, per montare fotografie, per libri, per copertine, per corrispondenza e per istanza, carta, cartoncino e cartone per passepartout da immagini e fotografie e cartone. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 156-493).	221-90	24385	16-4-1924
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
12-8-1922	Alberto Alberti, a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	221-73	24356	16-4-1924
12-8-1922	Alberto Alberti, a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	221-74	24357	16-4-1924
10-3-1924	Giulio Alessandrini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto destinato a curare e prevenire l'afta epizootica degli animali domestici.	221-17	27269	12-4-1924
10-3-1924	Giulio Alessandrini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto destinato a curare le distomatosi delle pecore, dei buoi e dei maiali.	221-20	27272	12-4-1924
10-3-1924	Giulio Alessandrini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto destinato a curare e prevenire le piroplasmosi o malaria degli animali domestici (buoi, cavalli, pecore, cani).	221-19	27271	12-4-1924
4-7-1922	Luigi Amoretti, a Varazze (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « cachet » antiepilettici.	220-57	24164	9-4-1924
6-9-1923	Gennaro Auricchio, a Barra (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutiche.	223-60	26728	28-4-1924
13-6-1922	Corrado Bandiera, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	220-12	24126	7-4-1924
13-6-1922	Corrado Bandiera, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	220-13	24127	7-4-1924
29-7-1922	Giovanni Baratti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettanti e saponi disinfettanti.	221-11	24255	12-4-1924
30-6-1922	Basaglia Vittorio, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali.	220-11	24123	7-4-1924
4-9-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico. (Già registrato in Germania al n. 47096).	222-53	24478	19-4-1924
4-9-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico. (Già registrato in Germania al n. 38664).	222-54	24479	19-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-9-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uomini ed animali mezzi disinfettanti, mezzi per conservare materie coloranti al catrame e preparati chimici per tintoria e scopi fotografici. (Già registrato in Germania al n. 56353).	222-55	24480	19-4-1924
4-9-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uomini ed animali. (Già registrato in Germania al n. 110-091).	222-52	24477	19-4-1924
4-9-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr Bayer & C., a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uomoni ed animali. (Già registrato in Germania al n. 205-919).	222-57	24482	19-4-1924
24-5-1923	Cesare Candioli, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: depurativo del sangue.	219-24	25790	1-4-1924
24-5-1923	Cesare Candioli, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere antiparassitaria.	219-23	25789	1-4-1924
8-7-1922	Ditta Capri Attilio, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « cachet » medicinale.	221-48	24315	14-4-1924
22-3-1922	Ditta Dott. Attilio Capri, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto antinevralgico.	222-94	23573	24-4-1924
7-2-1922	Cooperativa Farmaceutica, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici.	223-50	23332	26-4-1924
25-9-1922	Aldo Corsini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	223-27	24547	25-4-1924
6-9-1922	Enrico Cutolo, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	223-61	24565	28-4-1924
11-1-1922	Ivo Deiglmayr, a Monaco (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici. (Già registrato in Germania al n. 247-235).	224-4	23219	30-4-1924
19-6-1922	Giovanni Doglia, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto antisettico ed antiparassitario.	220-5	24109	5-4-1924
3-6-1922	Carlo Ferrai, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	219-93	24097	5-4-1924
3-7-1922	Pietro Gallo e Pio Verde, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato medicinale.	220-24	24161	7-4-1924
20-7-1922	Adele Gariani, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinuere: pomata medicamentosa.	220-71	24188	10-4-1924
8-10-1921	Pietro Grassi, a Rezzato (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	220-44	22541	8-4-1924
13-6-1922	Pietro Guglielmina, a Pavia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto neutralizzante e deodorante del sudore.	219-56	24062	3-4-1924
25-7-1922	Georg Henning, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale. (Già registrato in Germania al n. 288-441).	221-38	24288	14-4-1924
12-7-1922	Paolo Innocenti, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione per la cura e contro la caduta dei capelli.	221-54	24324	15-4-1924
7-8-1922	Ditta « Istituto Biochimico Italiano » a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la cura della sifilide.	221-95	24395	17-4-1924
29-7-1922	Istituto Chimico Neoterapico, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale per le affezioni polmonari.	221-9	24254	11-4-1924
21-7-1922	Istituto Farmacoterapico Collaborativo Italiano, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale antinevralgico	221-40	24297	14-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-9-1922	Istituto Opoterapico Nazionale « Pisa », a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale.	223-24	24541	23-4-1924
3-6-1922	Luca Kableschkoff, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specifico dentifricio in polvere, pasta e liquido, e articoli in genere per la cura e la protesi dentaria.	219-36	24035	2-4-1924
19-7-1922	Ki-Moids Chemical Corporation, a Orange, New Jersey (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici e medicinali	220-69	24185	9-4-1924
24-2-1922	Ditta Laboratori Fortonal, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali.	223-53	23352	28-4-1924
24-7-1922	Laboratorio di Preparazioni Medicinali del dott. Vittorio Emilio Wiechmann, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polveri antisettiche di talco eboro per la toletta dei fanciulli nonchè soluzioni alcoline antisettiche per le membrane mucose ed altri prodotti, come tavolette, compresse, caramelle e paste dentifricie, creme per la pelle, polveri per uso esterno, pastiglie medicinali, supposte anali, supposte vaginali, ecc.	221-56	24328	15-4-1924
7-7-1922	Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, di proprietà della Società An. Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente per iniezioni.	221-26	24267	12-4-1924
7-7-1922	Laboratorio di Prodotti Farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, di proprietà della Società An. Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di ghiandola interstiziale maschile per uso ipodermico.	221-25	24266	12-4-1924
24-6-1922	Ditta Gabinetto Chimico Landi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specifico contro il dolore dei denti.	219-68	24079	3-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un disinfettante deodorante, solubile in acqua.	219-45	24045	2-4-1924
22-7-1922	Luigi Marcelli Gallilei, a Bagni di Tivoli (Roma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali.	220-75	24192	10-4-1924
1-7-1922	Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, a Höchst a/Main (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici e terapeutici per uomini ed animali, prodotti chimici per scopi medicinali, igienici e scientifici; droghe farmaceutiche, cerotti, disinfettanti e sostanze per la conservazione di viveri. (Già registrato in Germania al n. 285-756).	220-23	24160	7-4-1924
13-1-1922	Luigi Miconi, a Noceto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	223-96	23163	30-4-1924
12-7-1922	Remo Morone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carbone medicinale.	221-31	24275	14-4-1924
27-3-1924	Ditta Officina Pisana di Chimica e Farmacia, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato medicinale.	221-30	27274	12-4-1924
6-4-1922	Augusto Palumbo, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	224-10	23737	30-4-1924
7-7-1922	Tancredi Perotti, a Brandizzo (Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti antisettici e medicinali.	221-29	24270	12-4-1924
18-7-1922	Antonino Rapisardi d'Agata, Catania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magnesia speciale.	221-45	24305	14-4-1924
13-6-1922	Ditta Dante Risani & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: citrato di magnesia.	219-53	24059	3-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
14-6-1922	Emilio Robecchi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico contro il vomito.	219-58	24064	3-4-1924
16-9-1922	Alessandro Sacchetti, ad Acquacanina (Macerata)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi e preparati medicinali.	222-47	24469	19-4-1924
11-8-1922	Società Anonima Conservazione Legno & Distillerie Catrame, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	222-7	24411	17-4-1924
11-8-1922	Società Anonima Conservazione Legno & Distilleria Catrame, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	222-9	24413	17-4-1924
15-7-1922	Società Anonima Farmaceutica Polli a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sali semplici o medicali profumati o non profumati per bagni ordinari ed in particolare per lavande normali o curative dei piedi.	220-94	24228	11-4-1924
27-5-1922	Società Anonima Farmaceutica Polli a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglia contro la tosse e il mal di gola.	220-49	22926	8-4-1924
7-12-1921	Società Anonima Italiana Prodotti Chimici Zodiac, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inalatore.	223-93	22961	30-4-1924
2-6-1922	Società Anonima Istituto Farmacologico Italiano, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica.	220-14	24140	7-4-1924
24-11-1921	Società Anonima Laboratorio Farmacologico R. R. Scuole Industriali, a Bergamo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico per iniezioni ipodermiche neurotoniche.	223-42	22667	26-4-1924
12-11-1921	Società Anonima Laboratorio Farmacologico R. R. Scuole Industriali, a Bergamo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati farmaceutici.	220-47	22628	8-4-1924
13-7-1922	Società Anonima l'Euterapica, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico farmaceutico.	221-32	24276	14-4-1924
6-10-1921	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magnesia idrata.	220-43	22449	8-4-1924
6-10-1921	Società Anonima delle Terme di S. Pellegrino, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magnesia idrata.	220-42	22448	8-4-1924
30-8-1922	Società in Accomandita Semplice « Consorzio Neoterapico Nazionale », a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutiche, prodotti chimici, medicinali in genere ed affini.	221-89	24383	16-4-1924
14-3-1922	Ditta Parfumerie Scherk, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali, prodotti chimici per scopi medicinali ed igienici, droghe e preparati farmaceutici, impiastri e cerotti, materiali da fasciature antiparassitari per animali e piante, disinfettanti, mezzi di conservazione per generi alimentari, ecc. (Già registrato in Germania al n. 274-509).	220-52	23439	9-4-1924
27-9-1922	Società A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali.	223-13	24521	25-4-1924
27-9-1922	Società A. Wander S. A., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinali.	223-14	24522	25-4-1924
20-7-1922	Standard Oil Company (New Jersey), a Bayonne, New Jersey (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: petrolato (vaselina alquanto purificata). (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 153870).	220-70	24187	9-4-1924
7-7-1922	Ernesto Toscani, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto contro l'iperidrosi.	221-27	24268	12-4-1924
29-9-1922	Ernesto Zini, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: unguento per la cura delle ferite, tagli, piaghe, ecc.	223-64	24571	28-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
4-7-1921	Dante Raschi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostro speciale.	220-91	22013	11-4-1924
4-7-1922	Carlo Bavosio, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici in genere.	221-21	24262	12-4-1924
16-6-1922	Compagnia del « Pavitermo » professore Capra & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera fluida per pulire e lucidare mobili, pavimenti, vetri e pelli.	219-59	24066	3-4-1924
29-8-1922	Chiaffredo Borghino, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature.	222-36	24447	18-4-1924
20-2-1922	Grosso Manfredi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera preparata per lucidare mobili e pavimenti.	223-52	23343	28-4-1924
24-8-1922	Ditta Lechner & Muratori, a Sampierdarena, (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: solfuro di zinco macinato in pasta all'olio di lino imbianchito artificialmente.	222-97	24370	24-4-1924
25-7-1922	« Ledoga » Società Anonima, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici a smalto.	221-4	24242	11-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: grasso naturale speciale neutro per calzature da palude, da caccia e da montagna, ecc.	219-43	24043	2-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colore nero servente a tingere qualunque genere di pellami e di piccoli oggetti di ferro, di legno, d'osso e di celluloide.	219-44	24044	2-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: grasso nero per mantici da carrozza, finimenti ed unghie da cavalli.	219-42	24042	2-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un detergente encaustico disinfettante antisettico, destinato a sopprimere la polvere dai pavimenti.	219-47	24047	2-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per lucidare metalli.	219-49	24049	2-4-1924
22-7-1922	Ditta Fabbrica Prodotti «Stible», di Lorenzo Madonini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature in genere.	220-100	24236	11-4-1924
1-6-1922	Naamlooze Vennootschap Maatschappij voor Wasverwerking, a Amsterdam (Olanda)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature.	220-15	24141	7-4-1924
2-8-1922	Necol Industrial Collodions Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lacche, colori per dipingere, vernici, lacche giapponesi; smalti, colori, tempere e guazzi e composti anticorrosivi ed antisettici.	221-69	24349	15-4-1924
4-7-1922	Ditta L. Pizzigoni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme, per calzature, vernici e grassi per cuoi, appretti per tessitura e saponi in genere.	220-84	24215	10-4-1924
14-3-1922	Ditta Emilio Roggeri, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennelli, smalti, vernici e colori, articoli affini.	223-56	23526	28-4-1924
4-9-1922	Società Italiana Prodotti Simplon, di M. Valpreda, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri in genere, ceralacche, gomme liquide, cuscinetti per timbri.	222-51	24476	19-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
11-9-1922	Ditta D. Tosca & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici e smalti.	222-65	24493	19-4-1924
18-3-1922	Ditta Urban & Lemm, a Charlottenburg (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze per pulire il cuoio (Già registrato in Germania al n. 265233).	222-92	23542	24-4-1924
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
10-3-1924	Giulio Alessandrini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto destinato a distruggere ed allontanare dalle abitazioni gli scarafaggi.	221-18	27270	12-4-1924
10-3-1924	Giulio Alessandrini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto destinato all'uccisione degli insetti delle abitazioni e dei magazzini (mosche, formiche, zanzare, ecc.), degli insetti parassiti dell'uomo e degli animali domestici (cimici, pidocchi del vestito, zecche, ecc.). ed alla disinfezione degli ambienti.	221-16	27268	12-4-1924
17-1-1922	Lodovico Aliverti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mastice per guarnizioni e calafature di tubazioni e commessure in genere.	224-1	23183	30-4-1924
4-9-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co, a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materie coloranti al catrame, medicinali per uomini ed animali, mezzi disinfettanti, mezzi per conservare le vivande, mezzi nutritivi dietetici, carte fotografiche e preparati chimici per tintoria e fotografia, colori minerali, terre coloranti, prodotti d'amido e fili di seta. (Già registrato in Germania al n. 147191).	222-56	24481	19-4-1924
12-8-1922	Bayerische Sprengstoffwerke und Chemische Fabriken A. G., a Norimberga (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per scopi industriali, vernici e prodotti greggi per la fabbricazione delle vernici. (Già registrato in Germania al n. 288943).	222-33	24444	18-4-1924
6-6-1922	Ditta Bresciani & Monti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colla per calzature.	219-38	24039	2-4-1924
5-9-1922	Ditta Cannata Magni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici.	222-62	24484	19-4-1924
5-9-1922	Ditta Cannata Magni & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici.	222-61	24483	19-4-1924
1-8-1922	Luigi Amilcare Ferrari, a Novara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: concime in genere.	221-91	24388	17-4-1924
25-9-1922	Ditta Franchini & Pizzocaro, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colla in genere.	223-7	24512	24-4-1924
28-8-1922	Antonio Galtarossa, e Giuseppe Ongaro, il primo a Verona e il secondo a Varzo (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: concime chimico.	221-86	24379	16-4-1924
15-9-1922	Ditta Grosso Manfredi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera liquida per lucidare mobili e pavimenti.	222-66	24496	19-4-1924
9-8-1922	Michele Guida & Nino Benzi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e farmaceutici in genere.	222-27	24437	18-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici, disinfettanti, detergenti, antisettici, deodoranti, oli e grassi industriali e lubrificanti, creme per calzature, metalli, ecc., cere per pavimenti, colori e tinture in genere, ed altri articoli analoghi.	219-41	24041	2-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un detergente encaustico disinfettante antisettico, destinato a sopprimere la polvere dai pavimenti.	219-46	24046	2-4-1924
8-6-1922	Giuseppe Lizzini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per lucidare metalli.	219-48	24048	2-4-1924
7-7-1922	Carlo Masullo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere insetticida.	221-51	24271	15-4-1924
10-8-1922	Pietro Mistò, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e farmaceutici e preparati per uso in medicina, veterinaria, fotografia ed agricoltura.	222-29	24439	18-4-1924
11-8-1922	Società Anonima Conservazione Legno & Distilleria Catrame, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti e derivati dal catrame, compresi naftaline, disinfettanti e nerofumo.	222-8	24412	17-4-1924
5-11-1923	Società Anonima Stabilimenti Prodotti Aromatici, Chimici e Farmaceutici, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti aromatici chimici e farmaceutici.	223-97	27016	30-4-1924
3-9-1922	Ditta Giuseppe Soredacci & Forgiarini Luigi, a Belluno	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguera: prodotto per lavare biancheria, lingeria di lana, ecc., disinfettare vasche da bagno, ecc.	223-59	24556	28-4-1924
25-8-1922	The Southern Cotton Oil Company Jersey City (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto non commestibile costituito da acidi grassi vegetali deglicerinizzati.	221-84	24372	16-4-1924
5-7-1922	Ditta Angelo Vidal, a Venezia e Mestre	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lisciva caustica grassa.	221-41	24294	14-4-1924
5-7-1922	Ditta Angelo Vidal, a Venezia e Mestre	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lisciva caustica grassa.	221-43	24296	14-4-1924
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
12-8-1922	Texas Gulf Sulphur Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: solfo preparato con batteri per scopi chimici, medicinali e di concimazione.	222-32	24442	18-4-1924
11-11-1921	Studio Pubblicità Ernesto Schipani (S. P. E. S.), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartelli-réclame di qualsiasi dimensione in carta e metallo, affiches, edizioni ed oggetti di reclame in genere.	223-41	22625	26-4-1924
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
2-7-1921	Alfred Ott Aktiengesellschaft, Chemische Fabrik für Teererzeugnisse, a Erwitte, Westfalia (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mezzi isolanti, vernici, resine materie collanti, oli e grassi industriali, pece, asfalto, catrame e cartoni per ricoprire tetti. (Già registrato in Germania al n. 264923).	219-11	22008	1-4-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
17-7-1922	Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., a Leverkusen presso Colonia s/R (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali per uomini ed animali mezzi disinfettanti, mezzi per conservare le vivande, carte fotografiche e preparati chimici per tintoria e fotografia, minerali e materie coloranti al catrame, lacche e corrosivi, mezzi per apprettare e conciare, ecc. (Già registrato in Germania al n. 213382).	220-95	24230	11-4-1924
28-9-1922	Marzio Bocci, a Savona (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine industriali, agricole, idrauliche, elettriche, nautiche, autoveicoli, macchine da scrivere, macchine fotografiche, e cinematografiche, lubrificanti, oli e grassi vegetali e minerali, films cinematografiche, armi, ecc.	223-28	24549	25-4-1924
21-2-1922	The De Vilbiss Manufacturing Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi spruzzatori per applicare mediante aria compressa colori, vernici, lacche, smalti ed altri materiali a superficie da ricoprire; inclusi tubi di lancio pneumatici o spazzole pneumatiche, edicole, in cui gli articoli sono spruzzati, aspiratori, ecc.	220-72	24189	10-4-1924
8-7-1922	Paolo Fest, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi in ferro ed acciaio trafilati a freddo, saldati o non, greggi o zincati, per le industrie metallurgiche in genere; utensili per la lavorazione dei metalli e del legno; cerchioni per ruote d'automobili, motocicli e cicli; vasche da bagno in ghisa porcellanata e scaldabagni.	220-87	24220	10-4-1924
19-8-1922	Ditta Pieper & Vetterlein, a Remscheid (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: setole, spazzole, articoli di coltelleria, utensili, falci, falcetti, armi da taglio e da punta, aghi, ami per la pesca, articoli smaltati e stagnati, serrature, ferramenta, articoli di filo metallico, ecc.	221-79	24363	16-4-1924
28-6-1922	Rheinische Metallwaaren und Maschinenfabrik, a Düsseldorf-Derendorf (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi ed attrezzi per illuminazione, riscaldamento, cottura, raffreddamento, essiccazione e ventilazione; impianti di conduttura d'acqua, di bagni e di latrine; metalli comuni greggi, e parzialmente lavorati, ecc. (Già registrato in Germania al n. 235609).	220-8	24114	5-4-1924
16-2-1922	Società Anonima Arti Grafiche Alfieri & Lacroix, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stampati in genere ed incisioni per clichés.	224-5	23340	30-4-1924
11-1-1922	Società Anonima P. Cattadori & C., a Venezia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli, acconciature, fiori artificiali, calzature, calze, maglierie, oggetti per vestiario, biancheria personale, per tavola e per letto, cravatte, bretelle, guanti, pelli, pellicce, ombrelli, necessario per viaggio, cornici, mobili, specchi, cuscini, tappezzerie, materiali per decorazioni, carte, cartoni, oggetti di carta e cartone, ecc.	223-95	23162	30-4-1924

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 30 gennaio 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale e ragioneria industriale nel Regio istituto commerciale di Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale è approvato l'organico del Regio istituto commerciale di Biella;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale e ragioneria industriale nel Regio istituto commerciale di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Biella;

10° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante di diritto ed economia nel Regio istituto commerciale di Biella.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, Ministero industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Biella;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnamento titolare di diritto ed economia nel Regio istituto commerciale di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in legge o laurea in diritto ed economia conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Biella;

10° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Palermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1926, registro n. 3, Ministero economia nazionale, foglio n. 46, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Palermo;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di tecnica commerciale nel Regio istituto commerciale di Palermo.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Palermo;

10° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto commerciale di Palermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1926, registro n. 3, Ministero economia nazionale, foglio n. 46, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Palermo;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto commerciale di Palermo.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto commerciale di Palermo;

10° cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnato al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

I concorrenti dichiarati idonei possono, in ordine di graduatoria, essere nominati in altri Regi istituti commerciali, su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che alla cattedra vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di segretario-economo nel Regio istituto commerciale di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1925, registro n. 6, Ministero economia nazionale, foglio n. 271, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Milano;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nel Regio istituto commerciale di Milano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Milano;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1700 ad una indennità per responsabilità amministrative, ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

I concorrenti dichiarati idonei possono in ordine di graduatoria, essere nominati segretari-economi in altre Regie scuole medie commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che al posto vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a 2 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 13 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di segretario-economo nel Regio istituto commerciale di Vasto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1925, registro n. 6, Ministero economia nazionale, foglio n. 179, con il quale è approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Vasto;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nel Regio istituto commerciale di Vasto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Vasto;

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1700 ad una indennità per responsabilità amministrative, ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

I concorrenti dichiarati idonei possono in ordine di graduatoria, essere nominati segretari-economi in altre Regie scuole medie commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che al posto vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a 2 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Zara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1925, registro n 6, Ministero economia nazionale, foglio n. 55, con il quale è approvato l'organico del personale della Regia scuola commerciale di Zara;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nella Regia scuola commerciale di Zara.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di istituto commerciale o di un istituto tecnico Regio o pareggiato;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto alla Regia scuola commerciale di Zara.

10° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti, che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1700 ad una indennità per responsabilità amministrative, ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio da esso conseguita nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato al posto al quale concorre.

I concorrenti dichiarati idonei possono in ordine di graduatoria, essere nominati segretari-economi in altre Regie scuole medie commerciali su proposta o col consenso del Consiglio di amministrazione della scuola, purchè non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e sempre che al posto vacante non sia possibile provvedere mediante trasferimento.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a 2 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.